

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

**CODICE DELLE NORME REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI
SERVIZI SOCIALI, SOCIO-SANITARI
E SOCIO-ABITATIVI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 21 dicembre 2015

(Esecutiva dal 4 gennaio 2016)

Entrato in vigore il 5 gennaio 2016

INDICE

Articolo	
	PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI DEL CODICE
1	Oggetto e finalità
2	Definizioni
3	Principi generali
4	Destinatari degli interventi sociali, socio-sanitari e socio-abitativi
	PARTE II SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
5	Sistema integrato di interventi e servizi sociali
6	Integrazione istituzionale e professionale
	CAPO II TIPOLOGIE DI INTERVENTO
7	Interventi di sostegno economico e socio-economico
8	Interventi a sostegno della domiciliarità
9	Servizi residenziali
10	Servizi semi residenziali
11	Interventi in emergenza
12	Interventi rivolti alla tutela dei minori
13	Affido familiare e adozioni
14	I servizi di Comunità
15	Accompagnamento sociale
	CAPO III Modalità di accesso e requisiti generali di ammissione
16	Percorsi di accesso al sistema dei servizi sociali e socio-sanitari
17	Disposizioni procedurali

18	Progetto individualizzato della persona con disabilità
19	Istruttoria e valutazione dello stato di bisogno, predisposizione del PAI
20	Formazione e gestione delle liste di attesa
21	Determinazione della situazione economica del richiedente
22	Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali e socio-sanitari
	CAPO IV PROGRAMMAZIONE E GOVERNO TERRITORIALE IN CAMPO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
23	Governo del sistema pubblico di servizi sociali e socio-sanitari
24	Organi deputati alla programmazione sociale e socio-sanitaria
25	Il Comitato di Distretto
26	Ufficio per la programmazione sociale e sanitaria (Ufficio di Piano)
27	Il Piano Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale
28	Sistema Informativo Integrato
29	Istruttorie pubbliche per la progettazione comune
30	Contributi per manifestazioni e iniziative di Enti, Associazioni, Organizzazioni operanti in campo sociale
	PARTE III SERVIZI SOCIO-ABITATIVI
	TITOLO I ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
	CAPO I ACCESSO, PERMANENZA E USO
31	Modalità di assegnazione degli alloggi e.r.p.
32	Contenuto della domanda di accesso all'e.r.p.
33	Criteri di determinazione dei punteggi
34	Condizioni soggettive
35	Condizioni di disagio sociale
36	Condizioni oggettive

37	Condizioni economiche
38	Condizione residenziale e anzianità di permanenza in graduatoria
39	Commissione Tecnica Alloggi Erp
40	Procedimento per la formazione delle graduatorie
41	Aggiornamento periodico delle graduatorie
42	Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione
43	Alloggi da assegnare
44	Criteri di assegnazione e standard abitativi degli alloggi
45	Assegnazione e consegna degli alloggi
46	Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa
47	Annullamento e decadenza dall'assegnazione
48	Occupazioni illegali
49	Canone di locazione, oneri accessori e corrispettivo d'uso
50	Deposito cauzionale
51	Polizza assicurativa
52	Prescrizioni per gli assegnatari
53	Addizioni, migliorie e innovazioni
54	Ispezione, controllo e sanzioni
	CAPO II MOBILITA'
55	Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica
56	Mobilità su richiesta dell'assegnatario
57	Individuazione delle condizioni di accesso alla mobilità su domanda dell'assegnatario
58	Istruttoria delle istanze e attuazione della mobilità
59	Mobilità attivata d'ufficio
60	Scambi di alloggi

61	Cambi tra Comuni
62	Oneri di manutenzione relativi agli alloggi in mobilità
	CAPO III SUBENTRO, OSPITALITA' TEMPORANEA, COABITAZIONE E AMPLIAMENTO DEL NUCLEO ASSEGNATARIO
63	Subentro
64	Ingresso di soggetti terzi nell'alloggio e.r.p.
65	Ospitalità temporanea e Coabitazione
66	Ampliamento
67	Adempimenti in materia di pubblica sicurezza
	TITOLO II MISURE PER L'EMERGENZA ABITATIVA
68	Centri di Prima Accoglienza
69	Modalità di accesso e condizioni di permanenza
70	Partecipazione alla spesa
71	Decadenza
72	Rinvio
73	Altre misure per l'emergenza abitativa

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI DEL CODICE

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente codice disciplina gli interventi che l'Unione dei Comuni Valle del Savio realizza in campo sociale, socio-sanitario e socio-abitativo. Tali interventi sono rivolti:
 - a persone che, a causa delle loro condizioni psicofisiche e/o sociali, si trovano in condizioni di non autosufficienza e/o sono soggette a rischio di emarginazione, degrado, abbandono o solitudine;
 - a quanti, Enti, Associazioni o gruppi di cittadini a vario titolo organizzati, sviluppano iniziative socialmente significative e per questo - in attuazione del principio di sussidiarietà - concorrono alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura;
 - a nuclei familiari che si trovano in situazioni di emergenza abitativa o che comunque hanno difficoltà ad accedere ad un alloggio in locazione ai prezzi correnti del mercato immobiliare.

2. Tali interventi sono finalizzati ad assicurare le essenziali condizioni materiali di vita, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali, a consentire l'accesso a servizi tutelando la dignità e l'autonomia delle persone nonché a favorire lo sviluppo di iniziative socioculturali e di aggregazione sociale, che concernono la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio e emarginazione.

3. Nel settore abitativo l'Unione dei Comuni interviene al fine di consentire l'accesso alla casa ai cittadini, con particolare riguardo a quelli appartenenti a fasce economicamente e socialmente deboli, integrando le politiche in campo abitativo con l'insieme delle politiche economiche e sociali, mediante la definizione di specifici strumenti di programmazione e di sviluppo strutturale riferiti all'e.r.p.. Attraverso il metodo della concertazione istituzionale, l'Unione dei Comuni favorisce la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali degli inquilini all'analisi e alla valutazione, a fini programmatici, delle problematiche abitative rilevabili nel proprio territorio, con particolare riguardo alla qualità abitativa degli alloggi pubblici ed ai programmi di intervento sul patrimonio residenziale pubblico, prevedendo l'eventuale stipula di protocolli su specifiche problematiche relative alle politiche abitative.

4. L'Unione dei Comuni, nell'ambito della Conferenza degli Enti e del Tavolo Territoriale di Concertazione delle politiche abitative di cui alla Legge Regionale n. 24/2001 e successive modifiche, attiva iniziative di confronto, anche permanente, in ordine alle problematiche inerenti le politiche per l'e.r.p., finalizzate a sviluppare interventi per rispondere al fabbisogno abitativo dei

cittadini, con particolare riferimento a quelli appartenenti a fasce sociali deboli. In relazione all'attuazione di tali iniziative l'Unione dei Comuni può realizzare anche progetti in collaborazione con altre pubbliche Amministrazioni e con l'Azienda Casa, finalizzate in particolare alla gestione delle situazioni di criticità nella disponibilità di abitazioni in contesti territoriali anche afferenti a più ambiti comunali.

5. Il presente codice disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e socio-abitative assicurate dall'Unione dei Comuni Valle del Savio nell'ambito del sistema integrato, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente codice si intende:

- per **Servizi** il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che l'Unione e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari prepongono al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1;
- per **Richiedente** la persona che richiede l'assistenza dei servizi; può essere anche persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza;
- per **Beneficiario** la persona o la famiglia destinataria dell'intervento;
- per **Accesso ai Servizi** il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici dell'Unione ovvero ai punti di accesso del sistema integrato per ricevere informazioni o procedere alla presa in carico;
- per **Cartella Sociale Informatizzata** il fascicolo elettronico ancorato al Sistema Informativo Integrato di cui all'Art. 28 per la gestione degli interventi di servizio sociale professionale tenuto e aggiornato a cura dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso e, nel caso di interventi socio-sanitari, coadiuvato dalle ulteriori professionalità coinvolte;
- per **Presa in Carico** un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa ma comunque sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa (esso) un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento stesso nel corso del tempo;
- per **Responsabile del Caso** il punto di riferimento per lo sviluppo degli interventi e dei progetti a beneficio delle persone o delle famiglie: di norma è costituito dall'Assistente Sociale che garantisce la presa in carico;
- per **Responsabile del Procedimento Amministrativo** la responsabilità - di norma posta in capo al Responsabile di Servizio ovvero al Dirigente di Settore - circa il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegate e preordinate all'adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di un atto amministrativo;
- per **Istruttoria Sociale** la fase del procedimento finalizzata alla raccolta dei dati necessari per la valutazione del problema, delle potenzialità delle persone, delle risorse del

territorio, nonché all'acquisizione di ogni elemento utile alla predisposizione del PAI e ai relativi atti amministrativi nell'ambito della Presa in Carico;

- per **Ammissione**, l'approvazione del PAI, elaborato a seguito dell'istruttoria e della valutazione professionale del caso, con verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per riconoscere all'interessato gli interventi o le prestazioni indicate nel programma medesimo;

- per **PAI** il Programma Assistenziale Individualizzato e per **PEI** il Programma Educativo Individualizzato elaborati a seguito dell'istruttoria e della valutazione professionale del caso. Sono predisposti valorizzando le risorse e le potenzialità delle persone, delle rispettive famiglie e delle Comunità interessate. Su tali risorse si basa la definizione di un progetto di intervento concordato, che prevede reciproci impegni, tempi di realizzazione, verifiche in itinere ed a conclusione dell'intervento stesso. Assumono carattere documentale attraverso l'insieme delle informazioni contenute nella Cartella Sociale Informatizzata, o strumenti ad essa comunque afferenti;

- per **Terzo Settore**, l'insieme dei soggetti della cooperazione sociale, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni, dei patronati, degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese che concorrono con la Regione e gli Enti locali alla realizzazione del sistema integrato di interventi, servizi sociali e socio-sanitari;

- per **Edilizia Residenziale Pubblica (e.r.p.)** il complesso di unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, di proprietà dei Comuni costituenti l'Unione e di altri enti pubblici siti nel territorio dell'Unione medesima, che siano stati recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con contributi pubblici e siano destinati alla locazione permanente ad un canone determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale;

- per **Centro di Prima Accoglienza (c.p.a.)** gli alloggi, di norma ammobiliati, di proprietà dei Comuni che costituiscono l'Unione, appositamente individuati da questi e messi a disposizione dell'Unione stessa per essere destinati al soddisfacimento temporaneo di esigenze abitative immediate ed urgenti destinati a nuclei familiari e/o a singoli;

- per **Contratto Sociale** lo strumento con il quale si definisce un accordo tra il Servizio Sociale e l'utente, dopo un'attenta valutazione dei bisogni, i vincoli, le risorse, dove viene chiarito il problema, esplicitati gli obiettivi da raggiungere, definiti i compiti di ciascuno a fronte dei quali il Servizio Sociale eroga benefici utili a favorire il ripristino delle condizioni di autonomia;

- per **Distretto Socio-Sanitario Cesena-Valle del Savio** l'ambito territoriale ottimale per la programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi in campo sociale e socio-sanitario. E' composto dal Comune di Cesena unitamente ai Comuni di Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto, coincide con territorio di amministrazione dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

- per **Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (ASP) Cesena-Valle del Savio** l'Ente pubblico non economico locale disciplinato dall'ordinamento regionale e del quale i Comuni del Distretto e l'Unione dei Comuni Valle Savio e l'Az. AUSL della Romagna si avvalgono per

la gestione e l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per le altre funzioni ed attività previste dallo Statuto. E' stata costituita nel 2009 con Delibera Regionale, dalla fusione dei seguenti Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza: R.O.I.R. – Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti, Fondazione Roverella Spinelli, Fondazione Aldini Masini ed Istituti Educativi, Fondazione Antonio Guerrini-Maraldi, Fondazione Federico Valzania, I.P.A.B. Casa Insieme, Istituto Camillo Mordenti Fu Francesco, Asilo Infantile San Quirico, salvaguardando l'ispirazione fondativa delle Istituzioni da cui deriva.

- per **Soggetto gestore** si intende l'Ente incaricato della gestione degli alloggi e.r.p. di proprietà dei Comuni costituenti l'Unione, incaricato della gestione tecnica e manutentiva dei medesimi, delegato o incaricato dello svolgimento delle funzioni amministrative, nonché tenuto alla gestione delle relazioni e dei rapporti contrattuali con gli assegnatari e con le organizzazioni sindacali degli inquilini;

- per **Organizzazioni Sindacali** in ambito socio-abitativo si intendono le Organizzazioni sindacali confederali, di categoria e le organizzazioni sindacali degli inquilini, con le quali, rispettivamente per le proprie competenze, l'Unione dei Comuni e il Soggetto gestore provvedono alla concertazione e al confronto per la definizione e l'applicazione delle norme del presente codice.

ARTICOLO 3

PRINCIPI GENERALI

1. Il sistema integrato dei servizi di cui al presente codice si conforma ai principi di universalità, uguaglianza ed equità.
2. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.
3. I comportamenti dei soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di tali servizi e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività ed imparzialità. A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.
4. L'Unione dei Comuni Valle del Savio adotta la Concertazione come metodo e pratica di governo locale, approccio alla programmazione basato sul confronto e la partecipazione.

ARTICOLO 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SOCIALI, SOCIO-SANITARI E SOCIO-ABITATIVI

1. Gli interventi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie sono rivolte alle persone residenti nell'Unione dei Comuni Valle del Savio e alle persone che sono state inserite dall'Unione in strutture tutelari site in altri territori, ed in particolare:

- a) ai cittadini italiani;
- b) ai cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) agli stranieri, agli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente;
- d) ai minori stranieri o apolidi domiciliati o occasionalmente presenti nel territorio dell'Unione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti altresì alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio dell'Unione qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale. L'Unione dei Comuni Valle del Savio, nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel proprio territorio, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del Comune di residenza, nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

3. Gli interventi in campo socio-abitativo sono, di norma, rivolti a persone residenti nell'Unione dei Comuni Valle del Savio. Nell'ambito di tali interventi occorre distinguere fra:

- a) Inserimenti in Centri di Prima Accoglienza, destinati a cittadini italiani e/o stranieri regolarmente soggiornanti così come indicati alle lettere a), b) e c) del 1° comma - in condizione di grave emergenza abitativa;
- b) Assegnazione di alloggi di e.r.p., cui possono accedere cittadini italiani o che si trovano in altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente, con residenza o sede dell'attività lavorativa nel territorio comunale ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia;
- c) Inserimenti in altri appartamenti, messi a disposizione da ASP Cesena Valle Savio o da altri soggetti del Terzo Settore nell'ambito di specifici accordi o convenzioni, di cittadini italiani e/o stranieri regolarmente soggiornanti così come indicati alle lettere a), b) e c) del 1° comma - in condizione di grave emergenza abitativa.

PARTE II
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

1. L'Unione dei Comuni Valle del Savio in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi sociali e socio-sanitari realizza il sistema integrato di interventi e servizi sociali - di cui al successivo capo - avvalendosi del coinvolgimento diretto e attivo dell'Azienda USL della Romagna, dell'Azienda dei Servizi alla Persona (ASP) e del Terzo Settore.

2. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, le prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone non-autosufficienti sono caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni complesse caratterizzate sia da aspetti assistenziali che sanitari.

ARTICOLO 6

INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE E PROFESSIONALE

1. Il sistema di servizi oggetto del presente Codice si costituisce e organizza a partire dall'integrazione tra le diverse figure professionali e istituzionali a vario titolo coinvolte coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia.

2. I Servizi Sociali dell'Unione, la Direzione delle Attività Socio-Sanitarie AUSL, i Dipartimenti AUSL di Cure Primarie e Salute Mentale sono i principali attori che realizzano questo sistema in concorso con le Istituzioni Scolastiche e gli altri Soggetti Pubblici che operano per la salute e il benessere dei cittadini.

3. I Servizi Sociali dell'Unione sono titolari delle prestazioni ed attività socio-assistenziali, finalizzate alla promozione sociale e a sostenere, affiancare e aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche unitamente alle prestazioni ed attività socio-sanitarie.

4. I Servizi AUSL, di cui al comma 2, sono titolari:

- delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con disturbi psichici - ivi comprese dipendenze patologiche - che sono poste in capo al Dipartimento di Salute Mentale;
- delle attività finalizzate a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza alle persone minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica, ovvero alle funzioni sociali e socio-sanitarie storicamente svolte dai Consulenti Familiari, ovvero al supporto delle attività di medicina legale. Il complesso di queste attività è posto in capo alla Direzione delle Attività Socio-Sanitarie.

5. I Servizi AUSL hanno inoltre il compito di integrare l'offerta di servizi e supportare l'analisi del bisogno socio-sanitario con particolare riferimento alla gestione delle risorse del Fondo Regionale per la non Autosufficienza. Garantiscono le azioni per sostenere lo sviluppo dei professionisti

operanti a livello territoriale e per quanto attiene all'integrazione tra territorio e strutture ospedaliere.

6. Per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, l'Unione dei Comuni si avvale delle strutture e dei servizi gestiti mediante rilascio di autorizzazione e accreditamento, ai sensi della normativa regionale, nonché della stipula di appositi contratti di servizio aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

7. Fermo restando quanto esplicitato al precedente comma, per valorizzare il coinvolgimento attivo e la partecipazione del Terzo Settore alla realizzazione del presente sistema di servizi, l'Unione dei Comuni può definire specifici Accordi di Collaborazione avvalendosi dello strumento giuridico-amministrativo dell'Istruttoria Pubblica, ai sensi della vigente normativa regionale.

CAPO II

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

ARTICOLO 7

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIO-ECONOMICO

1. Gli interventi di sostegno economico e socio-economico sono misure strumentali adottate per integrare il reddito e in tal modo favorire il recupero dell'autonomia personale o familiare nella gestione della quotidianità ovvero per contrastare condizioni di povertà ed esclusione sociale.

2. Tali interventi consistono in:

a) Progetti di Aiuto Economico: sono rivolti ai destinatari di cui al comma 1. Sono a carattere continuativo, quando il contributo viene erogato per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dodici ¹; a carattere straordinario, quando il contributo viene erogato con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità. I contributi continuativi e straordinari devono essere definiti e concessi nell'ambito del PAI.

¹ La corresponsione del contributo non può comunque avere una durata superiore all'esercizio finanziario al quale si riferisce. Dopo verifica nell'ambito del PAI, il contributo può essere rinnovato.

- b) Erogazione di Buoni Spesa: sono rivolti ai destinatari di cui al comma 1. Consistono in titoli valorizzabili presso esercizi commerciali convenzionati ~~per l'acquisto di alimenti~~. Devono necessariamente essere definiti e concessi nell'ambito del PAI.
- c) Prestiti sull'Onore: l'Unione dei Comuni può concedere prestiti sull'onore senza interesse a persone in condizioni sociali di temporanea non autosufficienza e a rischio di emarginazione. La concessione del prestito deve necessariamente essere definita e concessa nell'ambito del PAI mediante l'attivazione di impegni e risorse, che configurino la possibilità effettiva di superare la situazione di difficoltà. Il progetto viene formalizzato in un contratto sottoscritto tra le parti e contenente l'ammontare della somma resa disponibile al prestito, le quote ed i tempi di restituzione. I tempi di restituzione non potranno, di norma, essere superiori ad anni tre (3). L'intervento tramite concessione di prestito sull'onore deve comprendere verifiche in itinere nelle quali potrà essere prevista la rinegoziazione dei termini di restituzione del prestito ovvero la concessione di un contributo straordinario finalizzato alla restituzione del prestito. In caso di mancata ottemperanza di quanto previsto nel PAI e nel contratto tra le parti, l'Unione dei Comuni Valle del Savio procederà a norma di legge al recupero coattivo ed il beneficiario del prestito non potrà accedere ad ulteriori prestiti o ad altri benefici di natura economica.
- d) Inserimenti Socio-Occupazionali: sono strumenti, attivati nell'ambito del PAI, rivolti a persone che si trovano in condizione di difficoltà, per favorire l'avvicinamento al mercato del lavoro e promuovere il recupero dell'autonomia personale, attraverso un'esperienza attiva che prevede specifici impegni in servizi di pubblica utilità, ovvero tirocini formativi presso organizzazioni private. Non si costituisce un rapporto di lavoro con l'Ente ospitante ma l'utente beneficiario viene retribuito dall'Unione mediante un contributo economico a carattere forfetario o altre indennità previste dalla normativa regionale.
- e) Agevolazioni Tariffarie: sulla base delle disposizioni del "Regolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato" approvato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) L'Unione dei Comuni gestisce i procedimenti amministrativi volti all'erogazione di agevolazioni tariffarie sul servizio idrico destinate ad aiutare le famiglie residenti nel territorio dell'Unione che versano in condizioni di difficoltà economica. Tali agevolazioni vengono riconosciute come deduzioni dalla bolletta direttamente dal gestore HERA S.P.A..
- f) Assegno di maternità e assegno per il nucleo con almeno tre minori: l'Unione dei Comuni gestisce le procedure amministrative volte alla concessione dell'Assegno di maternità e dell'Assegno per i nuclei familiari con almeno tre minori previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/1998, per tutti i residenti nel territorio dell'Unione, nonchè alla successiva trasmissione delle informazioni all'INPS, ente erogatore delle prestazioni.
- g) Contributi Speciali: L'Unione dei Comuni per far fronte a specifiche problematiche, sentite le parti sociali, definisce misure economiche straordinarie connesse ad emergenze locali o di carattere nazionale, ovvero necessarie ad accompagnare la gestione di progetti speciali a carattere sperimentale.

ARTICOLO 8

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ

1. Le azioni a sostegno della domiciliarità hanno come scopo quello di favorire lo svolgimento delle funzioni genitoriali e/o delle funzioni di cura nell'ambito familiare con particolare riferimento a situazioni di non autosufficienza o fragilità. Sono rivolte a cittadini con difficoltà psico-fisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie a garantire dignità nella gestione delle attività quotidiane e sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- contrastare l'istituzionalizzazione favorendo la permanenza al domicilio promuovendo azioni di crescita dell'autonomia della persona;
- sostenere la famiglia nel superamento degli eventi critici che possono accompagnare alcune fasi della vita anche nella cura dei figli.

2. Tali interventi si realizzano mediante un complesso di servizi sociali e socio-sanitari coordinati ed integrati sul territorio svolti da operatori professionali qualificati, all'occorrenza supportati dall'attività di soggetti del Terzo Settore.

3. L'insieme degli interventi e delle opportunità a sostegno della domiciliarità sono formalizzati in apposito elenco attraverso gli strumenti di programmazione di cui al successivo capo III. Tale elenco è aggiornato annualmente.

4. Tali interventi si attivano previa richiesta dell'interessato, o di chi agisce in suo nome e per suo conto. In casi di emergenza possono essere accolte anche segnalazioni di parenti o di semplici cittadini. L'Assistente Sociale Responsabile del Caso - in fase istruttoria - valuta la richiesta e la relativa implementazione nell'ambito della predisposizione del PAI, tenendo conto:

- del bisogno del richiedente, delle finalità del servizio e delle preferenze espresse dall'interessato e dai suoi familiari;
- dal rapporto tra la capacità economica del diretto interessato e la fragilità del contesto sociale in cui vive, prestando attenzione alla valorizzazione della complementarietà tra intervento del sistema dei servizi e rete naturale di aiuto;
- dei criteri di priorità che regolano la gestione di eventuali liste di attesa.

5. Nel caso di interventi a sostegno della domiciliarità di natura socio-sanitaria - in fase istruttoria - il Richiedente/Utente viene visitato da uno staff tecnico (Unità di Valutazione Multidimensionale) composto dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e Operatori sociosanitari dell'azienda USL, che hanno il compito di predisporre il PAI.

6. Si annovera tra gli interventi socio-sanitari a sostegno della domiciliarità l'Assegno di Cura. Trattasi di sostegno economico destinato alle persone non autosufficienti, alle loro famiglie o ad altri direttamente coinvolti nei compiti di cura e assistenza per favorire la permanenza nel proprio contesto sociale e affettivo, nonché di condurre una vita il più possibile indipendente attraverso

l'implementazione di un progetto di assistenza che viene formalizzato nell'ambito del PAI tra Servizio Sociale e Utente (o famiglia). E' regolato da apposita normativa regionale.

7. Il Comitato di Distretto, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Parti Sociali, definisce apposite linee guida per l'erogazione dell'Assegno di cura, con particolare riferimento a quanto non espressamente definito dalla normativa regionale.

8. Oltre alle tipologie di servizi di cui al presente capo, sono attivabili i seguenti servizi:
- teleassistenza, assistenza domiciliare comprensiva di supporto (trasporti, pasti, spesa a domicilio, pulizia e sanificazione ambienti, governo dell'abitazione ...ecc);
 - intervento di sostegno, consulenza e aggiornamento dei *caregiver* naturali;
 - supervisione, affiancamento, *tutoring* delle assistenti familiari;
 - consulenza e contributo una-tantum per l'adattamento domestico;
 - accoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali;
 - sostegno mirato alle persone affette da demenza e ai loro familiari;
 - programma di dimissioni protette;
 - segretariato sociale.

ARTICOLO 9

SERVIZI RESIDENZIALI

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone non assistibili nel proprio ambito familiare o di vita ordinaria, in considerazione del loro stato di non autosufficienza che non consente il mantenimento dell'autonomia psicofisica e relazionale, o - nel caso di minori - in presenza di un contesto familiare dove le funzioni genitoriali sono compromesse.

2. I servizi residenziali perseguono le seguenti finalità:
- assicurare trattamenti socio-assistenziali e socio-sanitari e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni psicofisiche deteriorate e al mantenimento della dignità della persona;
 - perseguire processi di emancipazione da situazioni di privazione materiale / esclusione sociale;
 - nel caso di minori, offrire uno spazio di vita in cui elaborare un progetto per il futuro con il supporto di figure adulte di riferimento.

3. L'allontanamento delle persone dal loro ambiente di vita deve essere riservato ai casi di assoluta ed effettiva necessità, tenuto conto sia delle condizioni di salute della persona e della sua famiglia, nonché della durata e gravità dell'inserimento. E' disposto nell'ambito del PAI/PEI a seguito della valutazione del servizio sociale e del confronto con l'assistito e i suoi familiari. L'inserimento di minori in Comunità costituisce una soluzione eccezionale e temporanea e va accompagnato da un progetto di accoglienza elaborato su mandato dell'autorità giudiziaria.

4. Nel caso di interventi residenziali di natura socio-sanitaria - in fase istruttoria - il Richiedente/Utente viene visitato da uno staff tecnico (Unità di Valutazione Multidimensionale) composto dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e Operatori Sanitari dell'Azienda USL, che hanno il compito di elaborare il PAI/PEI.

5. In attuazione del quadro normativo di riferimento, le strutture a carattere residenziale sono distinte come segue:

A) Appartamenti protetti, gruppi appartamento e casa famiglia: strutture socio-assistenziali, o con diversa finalità, di dimensioni ridotte (fino a sei ospiti) e a minore intensità assistenziale, destinate a persone con disabilità "medio-gravi" autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria orientata alla reciproca solidarietà;

B) Casa di riposo/Casa Albergo/Albergo per anziani: strutture per anziani a carattere prevalentemente socio-assistenziale destinate ad anziani non autosufficienti di grado lieve;

C) Casa Residenza Anziani (CRA): è un servizio socio-sanitario residenziale destinato ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato, che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere. La casa-residenza fornisce ospitalità ed assistenza, offre occasioni di vita comunitaria e disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, offre stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione. Garantisce assistenza medica, infermieristica e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere della persona anziana ospitata;

E) Centri socio riabilitativi residenziali (CSRR): struttura per persone con disabilità a carattere prevalentemente socio-sanitario;

F) Comunità per l'accoglienza di minori (di tipo familiare, educative, di pronta accoglienza, per l'autonomia, per gestanti e per madre con bambino);

G) Comunità alloggio: struttura per anziani a carattere prevalentemente socio-assistenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve, che necessitano di una vita comunitaria orientata alla reciproca solidarietà e struttura per l'accoglienza di adulti in difficoltà per le quali la vita comunitaria rappresenti una opportunità di sostegno a bisogni di assistenza e di progressiva autonomizzazione;

6. L'Unione dei Comuni Valle del Savio, per dare risposta a bisogni e necessità particolari - all'occorrenza a carattere straordinario - non ottemperate dalle tipologie residenziali attualmente previste dal quadro normativo, può istituire specifici servizi residenziali.

7. Il funzionamento di servizi residenziali (superiori ai 6 ospiti) che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia. L'Unione dei Comuni Valle del Savio vigila sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Regione.

ARTICOLO 10
SERVIZI SEMI RESIDENZIALI

1. I servizi semi residenziali consistono nell'inserimento diurno, in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie a carattere riabilitativo, socio-occupazionali e socio-educative di persone con diverso grado di autosufficienza o minori dove le funzioni genitoriali siano parzialmente compromesse.
2. I servizi semi residenziali perseguono le seguenti finalità:
 - offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata al fine di rimandare o evitare l'istituzionalizzazione, limitare l'emarginazione e l'isolamento e sostenere le famiglie in difficoltà organizzative e relazionali;
 - sostenere il destinatario e la sua famiglia, anche attivando strategie per la sua integrazione sociale ovvero sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità;
 - potenziare o preservare l'acquisizione dell'autonomia individuale nelle attività quotidiane, mantenere e potenziare le abilità personali a livello cognitivo, relazionale e manuale.
3. L'inserimento è disposto nell'ambito del PAI/PEI a seguito della valutazione dell'equipe di riferimento del servizio sociale e del confronto con l'assistito e i suoi familiari. L'inserimento di minori va accompagnato da un progetto di accoglienza eventualmente elaborato su mandato dell'autorità giudiziaria.
4. Nel caso di interventi semi-residenziali di natura socio-sanitaria - in fase istruttoria - il Richiedente/Utente viene visitato da uno staff tecnico (Unità di Valutazione Multidimensionale) composto dall'Assistente Sociale Responsabile del Caso e Operatori Sanitari dell'azienda USL, che hanno il compito di elaborare il PAI/PEI.
5. In attuazione del quadro normativo di riferimento, i servizi a carattere semi-residenziale sono identificati come segue:
 - a) Centri diurni (CD): servizi a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario di base a carattere diurno destinati ad anziani con diversi gradi di non autosufficienza e specifiche problematiche sanitarie (esempio disturbi del comportamento/demenza);
 - b) Centri diurni a carattere riabilitativo (CSR): servizi a carattere socio-sanitario rivolti a persone con disabilità ovvero alla riabilitazione di persone affette da demenze (CDD). Nel caso di utenza con disabilità si tratta di servizi diurni destinati alle persone in età giovane o adulta con gravi disabilità che al termine dell'istruzione scolastica non possono essere inserite in situazioni di lavoro. Offrono un sostegno ed un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di assistenza, educazione e riabilitazione;

- c) Comunità educativa semi-residenziale: intervento socio-educativo diurno a carattere intensivo per evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia;
- d) Comunità educativo-integrata semi-residenziale: intervento socio-educativo e socio-sanitario che svolge principalmente una funzione riparativa di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio, ove la scelta semi-residenziale è opportuna per le situazioni nelle quali non sia stato valutato consono all'interesse del minore l'allontanamento dal nucleo familiare e dai contesti originari di riferimento;
- e) Centri Socio-Occupazionali (CSO): Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri socio-riabilitativi diurni. Si tratta di "laboratori protetti" destinati a persone con disabilità "medio – mediogravi", che pur non potendo svolgere un lavoro in ambiente non assistito, hanno comunque sufficienti livelli di autonomia per impegnarsi in attività occupazionali di diversa natura, in un ambiente adatto e con la supervisione di operatori.

6. L'Unione dei Comuni Valle del Savio, per dare risposta a bisogni e necessità particolari - all'occorrenza a carattere straordinario, non ottemperate dalle tipologie di servizi semi-residenziali attualmente previste dal quadro normativo - può istituire specifici servizi diurni.

7. Il funzionamento di servizi semi-residenziali (superiori ai 6 ospiti) è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, se previsto dalla normativa regionale. L'Unione dei Comuni Valle del Savio vigila su tali servizi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Regione.

ARTICOLO 11

INTERVENTI IN EMERGENZA

1. Al fine di far fronte con tempestività a specifiche problematiche sociali e socio-sanitarie di carattere contingibile e urgente l'Unione può disporre interventi di emergenza.
2. Tali interventi sono rivolti a minori in stato di abbandono o comunque in condizione di grave rischio ex art. 403 del codice civile, a famiglie in situazione di grave emergenza abitativa, a persone sole o non autosufficienti per evitare l'aggravamento e la compromissione delle condizioni di vita e consentire ai Servizi Sociali di attivare successivamente servizi e prestazioni ordinarie.
3. Tali interventi sono di carattere temporaneo e rimangono attivi per il tempo strettamente necessario a predisporre puntuali progetti di sostegno nell'ambito del PAI.
4. Il Comitato di Distretto, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Parti Sociali, definisce apposite linee guida per l'inserimento di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o adulti non autosufficienti con patologia a prevalenza nell'età senile in CRA in regime di emergenza.

ARTICOLO 12

INTERVENTI RIVOLTI ALLA TUTELA DEI MINORI

1. Per quanto attiene agli obblighi di tutela dei minori previsti dalla normativa nazionale e regionale l'Unione dei Comuni Valle del Savio:

- svolge le funzioni di segnalazione di pregiudizio, lo svolgimento di indagini psico-sociali per la Procura presso il Tribunale per i minorenni, l'esecuzione di provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni o dalla magistratura competente, compiti di monitoraggio e di redazione delle relazioni;
- concorre alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di formazione per gli adulti accoglienti e di quella specifica per la gestione di comunità, con le modalità indicate nella normativa regionale, anche in collaborazione col Terzo Settore;
- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità per l'affidamento familiare e per la gestione di comunità familiari e case-famiglia garantendo le necessarie funzioni di vigilanza sui percorsi attivati e concorre, di concerto col Terzo Settore, alla promozione della cultura dell'accoglienza e alla diffusione della pratica dell'affidamento familiare; è inoltre responsabile del percorso di valutazione, garantendo le necessarie funzioni di vigilanza sull'andamento nel periodo pre – adottivo e collaborando con gli enti accreditati nella fase precedente e successiva all'adozione. E' inoltre responsabile del percorso di informazione, formazione e valutazione della disponibilità all'adozione nazionale e internazionale di concerto con gli Enti accreditati;
- costruisce, insieme agli altri soggetti interessati, in particolare con l'Azienda USL competente, il progetto quadro che, anche in attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale;
- per lo svolgimento dei suoi compiti in materia di accoglienza (affidamento familiare, inserimento in comunità) il servizio utilizza la metodologia del lavoro d'équipe e dell'integrazione tra servizi.

2. Fermi restando gli interventi di cui agli articoli precedenti del presente codice e nell'ambito della programmazione di cui al seguente capo IV l'Unione dei Comuni Valle del Savio assicura i seguenti servizi specificatamente rivolti alla tutela di minori:

- a) Servizio Spazio Neutro per il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori in situazioni familiari di aperto conflitto - o comunque compromesse - laddove si riscontrino comunque talune possibilità di recupero;
- b) L'Ufficio di Tutore - ex art. 354 del codice civile - è garantito dal Presidente dell'Unione dei Comuni Valle del Savio su decreto del Giudice Tutelare ai minori domiciliati sul territorio dell'Unione dei Comuni che non hanno parenti conosciuti o capaci di esercitare tali funzioni. Per l'esercizio di tale funzione il Presidente si avvale del Dirigente o altro operatore del Settore Responsabile dei Servizi Sociali;

- c) Sostegno alla genitorialità intra e interfamigliare - Si configura come un complesso di interventi, volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà socio-economica e/o manifesti un possibile rischio nell'esercizio delle funzioni genitoriali ed educative, nell'ambito di un progetto condiviso che prevede specifici impegni - debitamente formalizzato in forma di PAI - tra assistente sociale e famiglia per prevenire ulteriori situazioni di rischio. Si pone come intervento di prossimità familiare e costituisce una risorsa utile di prevenzione e/o trattamento del disagio sia del minore che della sua famiglia;
- d) Centri Pomeridiani e prolungamenti scolastici - sono servizi socio-educativi che accolgono, nell'arco temporale pomeridiano, bambini e bambine in età scolare in situazione di difficoltà personale e/o familiare, disagio scolastico e sociale con l'obiettivo di favorire la loro socializzazione, il recupero di fiducia, la valorizzazione di sé, il rispetto delle regole della vita comune attraverso l'affiancamento di operatori debitamente formati. ~~Nei Centri Educativi Pomeridiani~~ Sono previste anche attività di accompagnamento ai compiti connessi alle attività scolastiche;

ARTICOLO 13

AFFIDO FAMILIARE E ADOZIONI

1. L'affidamento familiare è l'accoglienza temporanea nella propria casa di un bambino o di un ragazzo quando la famiglia naturale può trovarsi, per motivi diversi, in una situazione di particolare difficoltà che la porta, temporaneamente, a non essere in grado di occuparsi dell'educazione e delle necessità materiali e affettive dei propri figli. E' disposto dall'autorità giudiziaria su progetto del Servizio Sociale ed ha come obiettivo prioritario la tutela degli interessi del bambino e, tra questi, il suo diritto a mantenere e consolidare i legami con la propria famiglia di origine. L'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva del nucleo familiare d'origine.
2. In base alle esigenze del bambino, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse. In merito alle modalità di attivazione si tratta di:
 - affido consensuale quando si realizza con il consenso della famiglia d'origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare il figlio, in accordo con il Servizio Sociale, per il tempo necessario, a un'altra famiglia che essi percepiscono solidale con loro. Il provvedimento di affido è predisposto dal ~~Comune~~ Servizio ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità;
 - affido Giudiziale quando viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con Decreto di Affidamento Giuridico al Servizio e realizzato dal Servizio il quale mette a punto il progetto di accompagnamento individualizzato articolando obiettivi, interventi e gli impegni sia degli operatori che di tutti gli attori coinvolti.

3. In relazione alle diverse procedure da attivare e alla tipologia delle famiglie disponibili all'affido si distinguono i seguenti percorsi di affido:

- affido eterofamiliare: quando il bambino viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela;
- affido parentale: quando il bambino viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela entro il 4° grado;
- affido omoculturale (eterofamiliare o parentale): quando il bambino viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura;
- affido giovani maggiorenni: quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età, non oltre il 21°;

4. Rispetto alla modalità di permanenza del minore presso la famiglia affidataria distinguiamo:

- affido a tempo pieno: quando il bambino vive con la famiglia affidataria giorno e notte;
- affido a tempo parziale: quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori. Una famiglia accogliente, possibilmente del territorio del minore, propone, con il proprio stile di vita, modalità di comportamento da cui il bambino può attingere attraverso il canale della relazione.

5. Per offrire ai minori in stato di abbandono una famiglia adeguata che garantisca la loro crescita, l'Unione dei Comuni Valle del Savio, di concerto con l'Azienda USL della Romagna, promuove e assicura i servizi previsti per legge in materia di Adozioni. La legge prevede l'adozione di minori residenti in Italia (adozione nazionale) e l'adozione di minori stranieri residenti all'estero (adozione internazionale). In seno a tale opportunità l'Unione dei Comuni Valle del Savio è responsabile del percorso di informazione, formazione, valutazione della disponibilità all'adozione nazionale e internazionale e vigila sull'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia, in collaborazione con l'Azienda USL.

ARTICOLO 14

I SERVIZI DI COMUNITÀ

1. A differenza delle attività ordinarie oggetto del presente codice, i servizi di Comunità non seguono una logica riparativa, orientata a contrastare in forma diretta i problemi sociali, ma adottano piuttosto una prospettiva promozionale, tesa alla valorizzazione delle potenzialità positive e alla creazione di relazioni e connessioni significative tra i diversi attori che concorrono alla creazione di benessere sociale, con particolare riferimento al Terzo Settore.

2. Per servizi di Comunità si identifica il sistema di progetti, azioni e interventi - rivolti alla generalità dei cittadini – che mirano a potenziare e moltiplicare le risorse naturalmente presenti nella società civile a vario titolo organizzata. I servizi di Comunità sono definiti e programmati annualmente nell'ambito del Piano Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale,

compatibilmente con le risorse disponibili, e contribuiscono a garantire e rinforzare la coesione e il capitale sociale in quanto patrimonio irrinunciabile della Comunità Locale.

ARTICOLO 15

ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

1. Si tratta di interventi finalizzati ad accompagnare negli spostamenti persone con ridotte capacità motorie e scarsa autonomia, prevalentemente anziani non autosufficienti, persone con disabilità o minori privi di idonea rete familiare e non in grado di utilizzare i mezzi pubblici finalizzati a favorire l'accesso alle strutture e ai servizi sociali, socio-sanitari, sanitari e socio-educativi.
2. Sono organizzati e gestiti dalle organizzazioni del Terzo Settore vocate all'integrazione delle persone con disabilità e al sostegno di persone non-autosufficienti nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Il ricorso a tali interventi è pertanto limitato ai soli associati e non prevede il riconoscimento di alcun corrispettivo.
3. L'Amministrazione collabora con le organizzazioni di cui al precedente comma, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, per favorire tali attività istituzionali.

CAPO III

MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

ARTICOLO 16

PERCORSI DI ACCESSO AL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

1. L'accesso agli interventi sociali e socio-sanitari da parte dei destinatari di cui all'art. 4, commi 1 e 2, avviene di norma su istanza dell'interessato ovvero su richiesta del servizio competente, quando prescritto dall'autorità giudiziaria, o a seguito di segnalazioni cogenti, previa valutazione dell'attendibilità. In quest'ultimo caso il servizio competente dovrà informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.
2. L'accesso da parte degli interessati viene garantito attraverso lo Sportello Sociale e il Punto Unico di Accesso AUSL, che operano in stretto raccordo organizzativo.

3. Lo Sportello Sociale ha lo scopo di offrire uno spazio di ascolto e consulenza ai cittadini che vi si rivolgono, fornendo informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi che possono tornare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi di vita. In particolare, l'attività dello sportello è finalizzata a garantire:

- Lettura del bisogno dei cittadini attraverso un'attenta azione di accoglienza e di ascolto;
- Predisposizione di uno spazio di consulenza;
- Attivazione, quando necessario, di azioni di accompagnamento verso la "Presenza in Carico";
- Monitoraggio della domanda dei cittadini al fine di predisporre elementi utili alla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- Promozione del lavoro di rete per facilitare l'accesso alla rete globale dei servizi e fornire una informazione esatta, aggiornata e controllata circa l'esistenza, la natura e le procedure di accesso ai servizi e alle prestazioni.

4. Il Punto Unico di Accesso AUSL è il luogo della facilitazione dell'accesso alle cure domiciliari e della continuità delle cure, in quanto sede di raccolta della domanda di assistenza e di attivazione dei percorsi di presa in carico, punto di riferimento e orientamento per utenti e famiglie, operatori sociali, socio-sanitari e sanitari. Le funzioni prioritarie che svolge in tale ambito sono l'accoglienza, la valutazione della domanda e l'avvio della presa in carico, sulla base della valutazione multidimensionale dei pazienti/utenti.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, ad eccezione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni su base amministrativa (art. 7 lettere E/F), dei servizi di Comunità (art. 14) e dell'Accompagnamento sociale (art. 15), prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o su indicazione del Responsabile del Procedimento Amministrativo e si conclude con la predisposizione del PAI.

2. A seguito dell'istanza dell'interessato e dell'attività svolta dallo Sportello Sociale di cui al precedente articolo, l'Assistente Sociale Responsabile del Caso valuta, sulla base delle informazioni acquisite e in raccordo con l'equipe territoriale, la "Presenza in Carico" di cui al successivo comma.

3. La Presenza in Carico si caratterizza come attività composta e articolata che comporta interventi di valutazione, consulenza, orientamento, raccordo con le risorse solidaristiche pubbliche e private del territorio, attivazione delle prestazioni previste dal presente codice, indicazioni per l'accesso ad altre risorse (quali ad esempio l'invalidità civile, il riconoscimento di handicap in situazione di gravità, etc.), sostegno alle relazioni familiari, soprattutto quando compromesse. Nell'ambito della

presa in carico della persona e della famiglia, il Servizio Sociale esercita la funzione di raccordo degli interventi e delle risorse sociali, sociosanitarie e assistenziali attivabili nella predisposizione e nell'implementazione del PAI.

4. Gli accessi e la Presa in Carico vengono monitorati e gestiti attraverso il puntuale inserimento dei dati, da parte del Responsabile del Caso ovvero degli operatori dello Sportello Sociale, nel sistema informativo di cui al successivo art. 28 che supporta la Cartella Sociale, anche al fine di acquisire informazioni qualificate sugli elementi quantitativi e qualitativi del bisogno espresso e sull'adeguatezza della risposta offerta.

5. La gestione degli accessi, anche di quelli che non portano alla presa in carico, si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, riservatezza, equità e massima collaborazione.

6. I servizi realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedurali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed avvalendosi anche delle modalità relazionali che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili.

ARTICOLO 18

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità l'Unione dei Comuni Valle del Savio garantisce, su richiesta dell'interessato, la predisposizione di un progetto individualizzato, compatibile con le risorse disponibili. Tale progetto, considerando la persona nella sua globalità e unicità, si pone l'obiettivo di individuare e promuovere le sue competenze analizzando e condividendo i diversi aspetti della vita della persona (famiglia, scuola, lavoro, salute, progetti riabilitativi, tempo libero ecc.). L'Assistente Sociale Responsabile del Caso funge da collettore tra utente, famiglia, professionisti e realtà a vario titolo coinvolte.

ARTICOLO 19

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO, PREDISPOSIZIONE DEL PAI

1. I soggetti di cui all'art. 4 commi 1 e 2 sono considerati assistibili quando si trovano in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile mediante la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità di provvedere a se stessi;

- presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
- presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

2. La valutazione della situazione di bisogno compete di norma all'Assistente Sociale Responsabile del Caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse economiche, strumentali e socio-relazionali a disposizione.

3. In presenza di utenti non-autosufficienti, e dunque incapaci di provvedere a se stessi, la valutazione può richiedere il concorso di altre professionalità (medico-sanitarie, educative ... ecc). La valutazione, in tal caso, assume pertanto carattere integrato ed è definita collegialmente nell'ambito di Unità di Valutazione Multidimensionale ai sensi della normativa vigente.

4. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano:

- la capacità economica del diretto interessato e del proprio nucleo familiare, definita ai sensi della normativa ISEE, unitamente ad altri indicatori reddituali o patrimoniali oggettivi che possono essere richiesti dall'Assistente Sociale a completamento del quadro economico;
- la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- la disponibilità personale e familiare di risorse di rete;
- le condizioni di salute;
- la situazione abitativa;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni.

5. A seguito della valutazione dello stato di bisogno e il coinvolgimento dell'interessato, il PAI è definito e formalizzato nell'ambito di una specifica Commissione Tecnica, presieduta dal Responsabile del servizio e composta dal personale amministrativo del Settore e dall'Assistente sociale Responsabile del Caso.

6. In presenza di utenti non-autosufficienti la Commissione Tecnica è coadiuvata da altre professionalità (medico-sanitarie, educative, pedagogiche, ecc.) nell'ambito dell'Unità di Valutazione Multidimensionale ai sensi della normativa vigente.

7. Il PAI individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi.

8. Il PAI può prevedere l'immediata ammissione alle prestazioni o l'inserimento in una lista di attesa ed è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

ARTICOLO 20

FORMAZIONE E GESTIONE DELLE LISTE DI ATTESA

1. Ciascuna tipologia di intervento di cui al capo II della parte II può prevedere la formazione di eventuali liste di attesa, formate a cura del Dirigente e dei Responsabili del Servizio, tenendo conto dei criteri generali di priorità di cui al comma 4 dell'articolo precedente e dell'ordine temporale di ammissione alle prestazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo.

2. Nelle prestazioni e nei servizi di natura socio-sanitaria a favore di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o adulti non autosufficienti con patologia a prevalenza nell'età senile, la formazione di eventuali liste di attesa per inserimento su posti ordinari è curata dall'Unione individuando:

- i livelli assistenziali definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
- la quantificazione del fabbisogno assistenziale mediante somministrazione di strumenti codificati di valutazione di comprovata attendibilità – parte integrante dell'*assessment* geriatrico;
- efficacia dei nuclei familiari dei figli e/o dei fratelli dell'anziano rispetto al mantenimento dello stesso al domicilio;
- presenza nel territorio di residenza dell'anziano di altri servizi e supporti assistenziali di rete;
- risorse economiche dell'anziano così come determinate negli artt. successivi e condizione abitativa;
- tempo di disagio correlato alla durata della permanenza in lista di attesa.
- ulteriori condizioni per l'accesso a specifici servizi disciplinati in apposite linee guida.

ARTICOLO 21

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

1. La situazione economica del richiedente e dei suoi familiari è determinata in ottemperanza alla normativa nazionale ISEE e ad altre norme ad essa risalenti emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

ARTICOLO 22

CONCORSO ALLA COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

1. Il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e socio-sanitari è definito dal Comitato di Distretto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale, sulla base dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della loro capacità economica così come definita all'articolo precedente.

2. Per assicurare il più alto livello di condivisione dei fini e delle scelte in tema di partecipazione alla spesa il Comitato di Distretto definisce il metodo di calcolo per il concorso alla spesa da parte degli utenti promuovendo il confronto con le Organizzazioni Sindacali, le Parti Sociali e sulla base dei principi di cui al precedente comma.

3. E' fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali ovvero - con particolare riferimento alle persone con disabilità - alla propria autodeterminazione.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO TERRITORIALE IN CAMPO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO

ARTICOLO 23

GOVERNO DEL SISTEMA PUBBLICO DI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

1. L'assetto istituzionale attraverso il quale è garantita la funzione di governo del sistema pubblico di servizi sociali e socio-sanitari si consolida attraverso due direttrici: il ruolo della Regione nel governo del Servizio sanitario e il ruolo degli Enti locali nel governo dei servizi sociali, esercitati entrambi in una logica di collaborazione e integrazione.

2. L'integrazione tra le due direttrici si sviluppa attraverso gli Organi deputati alla Programmazione in campo sociale e socio-sanitario di cui al successivo articolo, secondo una logica fortemente orientata allo sviluppo di reti assistenziali a cui partecipano servizi diversi e, al tempo stesso, permette di coinvolgere, valorizzando le singole autonomie, tutti i soggetti - Regione, Enti locali, Aziende sanitarie, Terzo Settore, privato profit, forze sociali - che a vario titolo sono chiamati a svolgere un ruolo per l'affermazione dei diritti di cittadinanza, contributo fondamentale per lo sviluppo di una società più coesa, civile e dinamica.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, con apposita norma, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.

ARTICOLO 24

ORGANI DEPUTATI ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

1. La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (C.T.S.S.) della Romagna - istituita ai sensi di apposita normativa regionale - assolve funzioni di raccordo tra Regione e ambito locale.

ARTICOLO 25

IL COMITATO DI DISTRETTO

1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli Enti Locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari. Il Comitato di Distretto opera anche nell'ambito degli indirizzi espressi dalla C.T.S.S. ed ha funzione di governo relativamente alla programmazione sociale e socio-sanitaria di ambito distrettuale.

2. Il Comitato di Distretto, nell'ambito delle sue funzioni di governo, sovrintende anche alla regolazione e alla verifica dei risultati di salute e benessere raggiunti, alla definizione delle regole per l'accreditamento, per l'accesso al sistema e per la compartecipazione alla spesa. Approva il Piano Distrettuale per la Salute e Benessere Sociale - di cui all'art. 27 - e i relativi Programmi Attuativi.

3. Il Comitato di Distretto, promuove inoltre la partecipazione attiva delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali alla programmazione sociale e socio-sanitaria attraverso la definizione di specifiche modalità di confronto e coinvolgimento di tali soggetti e nell'ambito della predisposizione e manutenzione del Piano Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale di cui all'art. 27.

4. Nel Distretto Cesena-Valle Savio, essendo coincidente con il territorio amministrato dall'Unione dei Comuni, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 21/2012, le funzioni del Comitato di Distretto sono svolte dalla Giunta dell'Unione.

5. Il Comitato di Distretto, per meglio accompagnare l'attività istruttoria necessaria all'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di apposita "Commissione Welfare" cui partecipano il Direttore di Distretto dell'Azienda USL e i rappresentanti delle Amministrazioni facenti parte dell'Unione dei Comuni. Le funzioni di segreteria di questa Commissione sono garantite dall'Ufficio per la Programmazione Sociale e Sanitaria di cui all'art. 26. Tale Commissione si esprime mediante apposito verbale conservato agli atti d'ufficio, sottoscritto da componente nominato.

ARTICOLO 26

UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SANITARIA (UFFICIO DI PIANO)

1. L'Ufficio per la programmazione sociale e sanitaria (Ufficio di Piano) si configura come struttura tecnica a livello distrettuale per le funzioni di coordinamento della programmazione socio-sanitaria. Ha sede presso l'Unione dei Comuni.
2. E' composto da un Responsabile nominato dall'Unione dei Comuni e da personale assegnato dai Comuni e dall'Azienda USL.
3. L'Ufficio per la Programmazione Sociale e Sanitaria assolve le seguenti funzioni:
 - supporta il Comitato di Distretto e il Direttore di Distretto per la programmazione e il controllo nell'ambito dei Servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali;
 - svolge l'attività istruttoria per l'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano distrettuale per la salute e per il benessere sociale e Programmi attuativi, comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);
 - individua le specifiche risorse che Comuni, Ausl/Distretto, Provincia impegnano per l'attuazione degli interventi;
 - favorisce, su indicazione del Comitato di Distretto, il confronto con le Organizzazioni Sindacali e la partecipazione del Terzo Settore;
 - effettua l'attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;
 - esegue l'attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento;
 - mette in atto azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria;
 - segue le attività programmatiche e di segreteria tecnico-amministrativa della gestione associata di progetti e di risorse.

ARTICOLO 27

IL PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E PER IL BENESSERE SOCIALE

1. Il Piano Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale, predisposto sulla base delle indicazioni regionali, costituisce il principale strumento programmatico, a livello distrettuale, dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.
2. Ha di norma validità triennale ed è declinato e aggiornato anche annualmente attraverso la predisposizione di Programmi Attuativi (PA) col concorso e la partecipazione attiva delle formazioni sociali del Terzo Settore e delle organizzazioni sindacali.
3. Il Piano Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale (PDSBS) è approvato, così come i Programmi Attuativi (PA), dal Comitato di Distretto secondo quanto esplicitato all'art. 25.

ARTICOLO 28
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

1. I soggetti di cui all'art. 6 comma 2 concorrono, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, alla realizzazione della banca di dati del Sistema Informativo Socio-Sanitario Integrato in cui confluiscono i dati personali, anagrafici e di assistenza sociale, i dati di natura socio-sanitaria, i dati di natura sanitaria, attualmente desumibili dalla Cartella Geriatrica, dalla Cartella Sociale Informatizzata, nonché dagli strumenti di monitoraggio della dotazione protesica attualmente in uso dai summenzionati soggetti e presso gli stessi rinvenibili.
2. L'utilizzo di tale banca dati trova compiuta giustificazione nelle indicazioni regionali ed è finalizzata all'adozione di un modello più razionale di gestione delle risorse informative, in termini di efficienza, qualità e di conseguenza al miglioramento di tutte le attività amministrativo-gestionali correlate all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Codice.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo integrato assumono carattere documentale nella Cartella Sociale Informatizzata, o strumenti ad essa comunque afferenti e sono acquisite agli atti dei procedimenti per l'ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie.
4. L'Unione adotta modalità comunicative per promuovere, diffondere e sviluppare un orientamento teso a rendere accessibile, trasparente e valutabile il proprio operato in ambito sociale e socio-sanitario da parte dei cittadini.

ARTICOLO 29
ISTRUTTORIE PUBBLICHE PER LA PROGETTAZIONE COMUNE

1. L'Unione dei Comuni, per affrontare specifiche problematiche sociali, indice istruttorie pubbliche per la progettazione comune, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo Settore attivi nel territorio di competenza;
2. L'istruttoria pubblica, condotta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, sulla base degli indirizzi definiti dal Comitato di Distretto, raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude, sulla base delle disponibilità dichiarate e accordate, con la definizione di progetti d'intervento mediante forme e modalità condivise di collaborazione.

ARTICOLO 30
**CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI ENTI, ASSOCIAZIONI,
ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE**

1. L'Unione dei Comuni valorizza, anche mediante l'erogazione di contributi economici, il concorso attivo di enti, associazioni e organizzazioni operanti in campo sociale alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, coerentemente con quanto previsto dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2.
2. Tali contributi sono erogati dal Dirigente di Settore, a parziale copertura delle spese sostenute - nella misura massima del 70% - per sostenere attività e progetti realizzati dai soggetti - di cui al precedente comma - sulla base delle risorse disponibili e degli indirizzi contenuti nel Piano Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale di cui all'Art. 27 ovvero forniti direttamente dal Comitato di Distretto.
3. E' facoltà del Dirigente di Settore sentire il locale Coordinamento del Volontariato per acquisire elementi e informazioni utili a completare l'istruttoria di assegnazione dei contributi.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, per quanto attiene ogni altro aspetto procedimentale relativo alle modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, valgono le vigenti disposizioni di legge.
5. L'Unione dei Comuni non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari anche in relazione alle obbligazioni contratte verso terzi dai soggetti beneficiari del contributo di cui al presente articolo.

PARTE III
SERVIZI SOCIO-ABITATIVI

TITOLO I
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CAPO I
ACCESSO, PERMANENZA E USO

ARTICOLO 31
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo:
 - per “nucleo familiare avente diritto” si intende quello definito dall’art. 24 della Legge Regionale n. 24/2001, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicata, per brevità, come “Legge Regionale”;
 - per “sede dell’attività lavorativa” si intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio del Comune dell’Unione dei Comuni Valle del Savio per l’accesso agli alloggi e.r.p. del quale si presenta la domanda di assegnazione.

2. L’Unione dei Comuni Valle del Savio assegna gli alloggi di e.r.p. su istanza degli interessati in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, procedendo alla formulazione di graduatorie aggiornate periodicamente, una per ciascuno dei sei Comuni che la costituiscono, nelle quali vengono inserite le domande in base ai punteggi attribuiti. La misura delle condizioni di punteggio viene definita con atto della Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio adottato con riferimento ai criteri e alle categorie stabiliti ai successivi artt. da 33 a 38.

3. Ai fini della formazione della prima graduatoria per ciascun Comune L’Unione provvede all’emanazione di un avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione delle graduatorie. Le domande devono essere presentate entro il termine previsto in tale avviso.

4. Successivamente, per le richieste di assegnazione relative al patrimonio e.r.p. del Comune di Cesena, la graduatoria verrà aggiornata ogni sei mesi, individuando come termini di scadenza per la raccolta delle domande il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, senza pubblicazione di ulteriori avvisi pubblici. Per gli altri Comuni dell’Unione, dopo l’avviso iniziale di cui al comma 3, in

considerazione della minor consistenza del patrimonio e.r.p. disponibile e del più ridotto turn over degli assegnatari, la graduatoria di norma verrà aggiornata biennialmente, con termine di scadenza della presentazione delle domande fissato al 30 novembre del secondo anno successivo alla pubblicazione del primo avviso, fatte salve altre diverse indicazioni impartite dalla Giunta dell'Unione.

5. L'avviso pubblico relativo alla formulazione della prima graduatoria, per tutti i Comuni dell'Unione, deve contenere:

- a) i requisiti di cui agli artt. 15 e 24 della Legge Regionale ed ai successivi provvedimenti adottati in merito dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito nel presente capo e nell'atto di Giunta dell'Unione dei Comuni che ne determina la misura;
- b) la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di e.r.p.;
- c) il termine entro il quale presentare la domanda di assegnazione;
- d) le modalità di presentazione della domanda.

6. Le modalità di formazione della prima graduatoria e dei successivi aggiornamenti sono disciplinate agli artt. 40 e 41.

7. L'avviso di cui ai commi precedenti deve essere pubblicato per almeno 30 (*trenta*) giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni. Ne viene inoltre assicurata la massima diffusione, anche con l'utilizzo di mezzi telematici, mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei singoli Comuni e fornendone copia al Soggetto gestore che provvederà ad affiggerli al proprio Albo e a pubblicarli sul proprio sito internet.

8. Fino all'approvazione della graduatoria relativa alla revisione corrente, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

ARTICOLO 32

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALL'E.R.P.

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Unione dei Comuni, può essere presentata, entro i termini di cui all'articolo precedente, da qualunque cittadino maggiorenne in possesso dei requisiti d'accesso in materia di e.r.p. stabiliti dalla disciplina regionale, per sé e il proprio nucleo familiare. In tale domanda devono essere indicati e dichiarati:

- a) la cittadinanza, nonché la residenza del richiedente o la sede dell'attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare richiedente, completa dei dati anagrafici richiesti;
- c) la condizione economica del nucleo familiare determinata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 recante disposizioni in materia di ISE/ISEE;
- d) le condizioni di cui ai successivi artt. da 34 a 38, utili al fine dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

e) un eventuale recapito per le comunicazioni. Per i lavoratori emigrati all'estero (A.I.R.E.) è obbligatorio, pena l'irricevibilità della domanda, indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti l'istanza presentata.

2. I requisiti richiesti per l'accesso agli alloggi di e.r.p. devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Detti requisiti devono inoltre permanere al momento della verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio preliminare all'assegnazione dell'alloggio come previsto al successivo art. 42 e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 – comma 1 – lettera f) della Legge Regionale e dalle altre disposizioni regionali adottate in merito.

3. Il richiedente deve dichiarare che sussistono, alla data della presentazione della domanda, i seguenti requisiti stabiliti dall'art. 15 della Legge Regionale e dai successivi atti adottati in merito dalla Regione Emilia Romagna:

Relativamente al richiedente:

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa nel territorio del Comune dell'Unione per l'accesso all'e.r.p. del quale si presenta l'istanza;

Relativamente a tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico/avente diritto, compreso il richiedente:

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili, stabiliti con deliberazione del Consiglio Regionale;

D) L'insussistenza dei seguenti motivi ostativi:

- precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici e di alloggi di e.r.p. cui è seguito il riscatto o l'acquisto a prezzo agevolato e precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici per realizzare o acquistare un alloggio;
- essere occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- aver rilasciato da meno di dieci anni un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente.

E) Situazione economica del nucleo familiare come definito dal D.P.C.M. n. 159/2013 (ISE/ISEE).

4. Ai soli fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al presente capo e salva l'ipotesi di accrescimento naturale i componenti del nucleo familiare richiedente, alla data di presentazione della domanda, devono risultare residenti in coabitazione stabile da almeno 12 mesi. Per accrescimento naturale si intende l'aumento dei componenti del nucleo familiare avvenuto a seguito di filiazione (legittima, naturale, riconosciuta, adottiva e affiliazione) e matrimonio.

5. Ogni persona inserita nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

6. I lavoratori emigrati all'estero (A.I.R.E.), entro gli stessi termini stabiliti per gli altri concorrenti, possono presentare domanda presso il Comune all'A.I.R.E. del quale sono iscritti, purchè siano in possesso di tutti i requisiti previsti.

7. E' cura e responsabilità dei richiedenti informare il competente Servizio dell'Unione dei Comuni di ogni variazione di domicilio per consentire eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda e agli eventuali seguiti della stessa.

8. Qualunque modifica e/o integrazione relativa al contenuto della domanda non ancora inserita in graduatoria potrà essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della scadenza dei termini di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 33

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI

1. La misura delle condizioni di punteggio è definita dalla Giunta dell'Unione dei Comuni sulla base delle categorie di cui al comma 2 del presente articolo e con riferimento a quanto stabilito dagli artt. da 34 a 38.

2. I punteggi attribuibili ai richiedenti sono suddivisi nelle cinque categorie di seguito indicate:

- A) condizioni soggettive
- B) condizioni di disagio sociale
- C) condizioni oggettive
- D) condizioni economiche
- E) condizione residenziale e anzianità di permanenza in graduatoria.

3. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 38, le condizioni che determinano l'attribuzione di punteggi devono essere possedute alla data di presentazione della domanda. Di norma, fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande è possibile integrare la domanda già presentata facendo valere eventuali condizioni sopravvenute.

ARTICOLO 34

CONDIZIONI SOGGETTIVE

1. Si intendono per condizioni soggettive quelle condizioni connesse al richiedente e al suo nucleo familiare, come individuato dalla Legge Regionale. Di norma, se non diversamente indicato, nel caso in cui il nucleo richiedente l'assegnazione non corrisponda al nucleo anagrafico, i

punteggi vengono attribuiti tenendo conto delle condizioni connesse esclusivamente ai componenti il nucleo richiedente.

A-1 - Nucleo formato da ultra-settantacinquenni.

Il punteggio si attribuisce se il nucleo familiare anagrafico del richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-settantacinquenni;
- uno o più ultra-settantacinquenni con minori oppure maggiorenni invalidi o portatori di disabilità a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 75 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa e abbia superato i 65 anni.

A-2 - Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni.

Il punteggio si attribuisce se il nucleo familiare anagrafico del richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra - sessantacinquenni;
- uno o più ultra - sessantacinquenni con minori oppure maggiorenni invalidi o portatori di disabilità a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa.

A-3 - Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settantacinquenne.

Il punteggio si attribuisce se nel nucleo richiedente è presente un ultra - settantacinquenne che non rientri nella condizione di cui al punto A-1.

I punteggi attribuiti per i punti A-1, A-2 e A-3 non sono cumulabili fra di loro.

In presenza nel nucleo richiedente di persona invalida o portatrice di disabilità, si possono verificare le seguenti condizioni determinanti attribuzione di punteggio:

A-4 - Invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994), cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell'handicap ex legge 104/1992.

A-5 - Invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi.

A-6 - Invalidità pari o superiore al 46% e inferiore al 67%.

A-7 - Minore con riconoscimento invalidità civile.

Per le condizioni da A-4 ad A-7 il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o portatrice di disabilità, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL/INPS.

Il punteggio di invalidità potrà essere riconosciuto anche nel caso di certificazioni di invalidità rilasciate da pubbliche amministrazioni per altre condizioni equiparabili (quali invalidità del lavoro, invalidità per servizio, etc.) qualora siano riconducibili ad una delle categorie sopra indicate.

Si possono altresì verificare le seguenti condizioni relative alla situazione della famiglia:

A-8 - Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenni.

Il punteggio in questa ipotesi viene attribuito nel caso in cui alla data della domanda nel nucleo del richiedente, così come individuato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISE e ISEE), sia presente un solo genitore, senza altri adulti diversi da eventuali figli maggiorenni.

A-9 - Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio).

A-10 - Giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni, sposati o conviventi more-uxorio anagraficamente; in tale ultimo caso la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un biennio salvo che ne sia derivata la nascita di figli.

ARTICOLO 35

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE

1. Le condizioni di disagio sociale devono risultare da apposite attestazioni o relazioni rilasciate dai Servizi Sociali.

B-1 - Nucleo richiedente incluso dai Servizi Sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia (comprovate da presentazione di formale denuncia-querela, con pronunciamento della magistratura).

B-2 - Nucleo richiedente con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai Servizi Sociali o Socio-Sanitari, che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione. Il punteggio viene attribuito solo nel caso in cui le patologie siano di recente insorgenza rispetto al momento di presentazione della domanda e non siano già oggetto di riconoscimento di invalidità.

La condizione B-2 non è cumulabile con le condizioni da A-4 ad A-7 dell'art. 34.

ARTICOLO 36

CONDIZIONI OGGETTIVE

1. Le condizioni oggettive si riferiscono alla situazione abitativa del nucleo richiedente.

C-1 - Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio entro 12 mesi.

C-2 - Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dell'alloggio oltre 12 mesi.

Nel caso in cui il provvedimento esecutivo di sfratto (o l'ordinanza comunale di sgombero) determini il rilascio coattivo dell'alloggio entro 12 mesi dalla sua pronuncia, e tale rilascio non sia stato eseguito entro i dodici mesi successivi alla scadenza del suddetto termine, verrà attribuita la condizione di cui al punto C-2.

I provvedimenti esecutivi di sfratto, di norma, non devono essere stati intimati per morosità.

Sono valutabili, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, i provvedimenti di sfratto per morosità qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- casi in cui L'Unione attesti che si tratta di soggetti in carico ai Servizi Sociali e in situazione di grave difficoltà economica determinata da rilevanti problematiche insorte dopo

la stipula del contratto di locazione, riferite ad uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40%, determinabile attraverso una simulazione dell'ISE del nucleo aggiornata tenendo conto della situazione reddituale relativa all'anno in corso;

- casi in cui si tratti di una inadempienza determinata da perdita del lavoro da parte di uno o più componenti del nucleo familiare richiedente, intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione, purché questa condizione sia opportunamente documentata e persistente al momento della domanda.

Il punteggio di cui ai punti C-1 e C-2 viene comunque riconosciuto e mantenuto per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio qualora detto rilascio sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come definito ai sensi dei punti sopra richiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al successivo punto C-3.

C-3 - Sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dal Comune o dall'Unione dei Comuni, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito.

C-4 - Sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio.

C-5 - Allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni.

C-6 - Sistemazione provvisoria procurata da oltre 12 mesi dal Comune o dall'Unione dei Comuni, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essi individuati.

Il punteggio riferito a questa categoria viene attribuito **esclusivamente** in permanenza del progetto sociale concordato al momento della concessione della sistemazione abitativa provvisoria.

C-7 - Perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio.

C-8 - Alloggio anti – igienico.

L'anti-igienicità deve essere provata mediante certificato rilasciato dalla competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria.

La condizione si verifica se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da due anni.

Le condizioni di cui alle lettere da C-1 a C-8 non sono cumulabili tra di loro.

C-9 - Ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo.

Si fa riferimento ad ambienti privi della destinazione d'uso a civile abitazione o ad immobili destinati a civile abitazione ma soggetti a provvedimenti di sospensione o revoca dell'agibilità adottati dai competenti servizi comunali.

La condizione si verifica se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da due anni.

C-10 - Sovraffollamento:

- 1 persona oltre gli standard
- 2 persone oltre gli standard
- 3 persone o più oltre gli standard

La condizione si riferisce agli standard abitativi così come individuati al successivo art. 44 e si verifica qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno.

ARTICOLO 37

CONDIZIONI ECONOMICHE

1. Le condizioni economiche si riferiscono alla condizione del nucleo familiare determinata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE) e all'ammontare del canone annuo di locazione:

D-1 - Reddito ISEE.

I punteggi relativi alla presente condizione vengono attribuiti per fasce di reddito ISEE stabilite dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

D-2 - Ammontare del canone annuo.

I punteggi relativi alla presente condizione vengono attribuiti per scaglioni di canone annuo, stabiliti dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

In sede di controllo ai fini dell'assegnazione il punteggio deve essere ridefinito sulla base del canone effettivamente pagato negli ultimi dodici mesi.

ARTICOLO 38

CONDIZIONE RESIDENZIALE E ANZIANITÀ DI PERMANENZA IN GRADUATORIA

1. La condizione di **Anzianità di residenza (E-1)** valorizza, con riferimento al solo richiedente, la sua residenza continuativa nel Comune dell'Unione per l'accesso all'e.r.p. del quale presenta istanza. L'attribuzione del relativo punteggio avviene con riferimento alla data di scadenza dell'avviso per la formulazione della prima graduatoria. Successivamente il punteggio si attribuisce con riferimento al termine periodico di scadenza per la raccolta delle domande di cui al comma 4 dell'art. 31.

I punteggi relativi alla presente condizione vengono attribuiti per scaglioni stabiliti dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

2. Per ogni anno di permanenza continuativa in graduatoria si attribuisce il punteggio di **Anzianità di permanenza in graduatoria (E-2)**, stabilito dalla Giunta dell'Unione dei Comuni. Per l'attribuzione del punteggio, da effettuarsi d'ufficio, ogni anno di permanenza viene calcolato, salvo diversa determinazione della Giunta, con riferimento al termine di scadenza individuato al momento della presentazione della domanda del richiedente.

ARTICOLO 39

COMMISSIONE TECNICA ALLOGGI ERP

1. È istituita una Commissione Tecnica Alloggi Erp composta da tre dipendenti del Settore Servizi Sociali, nominati con proprio atto dal Dirigente di tale Settore, fra i quali viene individuato il Presidente.
2. La Commissione ha compiti specifici in ordine ai procedimenti di cui agli artt. 40, 41, 42, 43, 46, 55, e si confronta con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello locale, appositamente nominati dalle rispettive organizzazioni.
3. La Commissione resta in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina. Viene costituita come collegio perfetto, opera con la totalità dei suoi componenti e assume le relative decisioni a maggioranza. Alle sue sedute partecipa anche il Dirigente del Settore Servizi Sociali.
4. Ai lavori della Commissione potranno essere invitati esperti del settore, anche esterni all'Amministrazione Comunale, in relazione alle tematiche affrontate.

ARTICOLO 40

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. E' prevista la formulazione di graduatorie specifiche per ogni Comune facente parte dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.
2. Nella fase di istruttoria delle domande il competente Servizio dell'Unione dei Comuni può richiedere di integrare le istanze pervenute che risultino incomplete. I richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere entro un termine indicato nella comunicazione trasmessa all'ultimo domicilio conosciuto tramite posta o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti. La mancata ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità dell'Unione dei Comuni. Qualora l'istante non provveda alle integrazioni richieste nei termini prefissati, qualora queste si riferiscano a elementi essenziali (quali ad esempio il possesso dei requisiti di accesso o la firma dell'istanza), la domanda viene esclusa dalla graduatoria. Se riguardano invece singole condizioni di punteggio, la condizione non documentata o documentabile d'ufficio non verrà valutata.
3. E' facoltà dell'Unione dei Comuni e della Commissione di cui all'art. 39, sia in fase di istruttoria delle domande sia in fase di formulazione della graduatoria definitiva, invitare i richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiere nei termini e con le modalità richieste, a presentare ogni documento o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente stesso (fatti salvi i documenti acquisibili d'ufficio ai sensi di legge).

E' altresì facoltà dei medesimi soggetti disporre d'ufficio accertamenti presso gli enti competenti, al fine di verificare la reale situazione del richiedente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti.

4. In sede istruttoria, al fine della formulazione della graduatoria provvisoria, il competente Servizio dell'Unione dei Comuni provvede all'attribuzione dei singoli punteggi nonché:

a) ad attribuire d'ufficio eventuali condizioni di punteggio non dichiarate dal richiedente qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti ad essa allegati.

b) ad attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio fra loro incompatibili, ai sensi del presente capo.

5. Le graduatorie vengono formulate, per ciascun Comune dell'Unione, in ordine decrescente di punteggio e, in caso di parità, si applicano i seguenti criteri di prevalenza:

a) punteggio assegnato per invalidità, dando la prevalenza al maggiore. Per determinare questo parametro si effettua la somma dei punteggi attribuiti alle condizioni di invalidità presenti all'interno di ciascun nucleo richiedente, dando la prevalenza alla somma maggiore;

b) situazione economica con reddito ISEE inferiore.

Qualora la parità persista, si provvede al sorteggio attraverso modalità informatiche.

6. Le graduatorie provvisorie e gli elenchi delle domande dichiarate inammissibili sono approvati con provvedimento dirigenziale e pubblicati all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni per 30 (trenta) giorni consecutivi nonché sui siti internet dell'Unione dei Comuni e del Soggetto gestore.

7. In caso di istanza ammessa in graduatoria, la pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Ai richiedenti non ammessi deve essere effettuata invece una comunicazione scritta e motivata, con l'indicazione dei termini per la presentazione dell'eventuale ricorso.

8. Ai richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo posta elettronica certificata.

9. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'albo e, per gli emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 8, gli interessati possono fare ricorso in opposizione.

10. Entro 20 (venti) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi la Commissione di cui all'art. 39 si riunisce per esaminare i ricorsi presentati, valorizzando la consultazione con le rappresentanze sindacali.

Quanto emerso dalla riunione della Commissione viene formalizzato in apposito verbale e assunto a riferimento dal Dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti finali e la comunicazione ai ricorrenti.

11. Con il provvedimento dirigenziale di cui sopra vengono altresì approvate le graduatorie definitive delle domande ammesse e gli elenchi delle domande dichiarate inammissibili. Tali atti sono pubblicati all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni per 30 (*trenta*) giorni consecutivi nonché sui siti internet dell'Unione dei Comuni e del Soggetto gestore. Le graduatorie diventano esecutive dalla data di esecutività del provvedimento che le approva.

12. Per agevolare lo svolgimento delle procedure di assegnazione il Servizio competente, utilizzando le graduatorie generali, predispone elenchi dei richiedenti al fine dell'assegnazione di alloggi con vincolo di destinazione o di alloggi privi di barriere architettoniche, nonché elenchi suddivisi in base alle diverse categorie degli standard abitativi di cui all'art. 44.

ARTICOLO 41

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE GRADUATORIE

1. Le domande già ammesse in ciascuna graduatoria, rispetto alle quali non sia stata effettuata l'assegnazione di un alloggio di e.r.p. o che non siano state escluse a seguito dello svolgimento delle attività di cui agli art. 42 e 45, entrano di diritto nei successivi aggiornamenti delle graduatorie stesse e vi permangono, con i punteggi assegnati a seguito dell'attività di verifica di cui all'art. 42, unitamente alle nuove domande pervenute, salvo quanto previsto al successivo comma 5.

2. I richiedenti che, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, ritengano di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato, possono presentare domanda integrativa, producendo la relativa documentazione. Tali domande integrative, ove necessario, devono essere inoltre corredate dalle informazioni relative all'eventuale nuovo reddito ISEE e corredate dalla documentazione riferita a qualsiasi situazione già in precedenza valutata, se da confermare.

3. Le domande integrative, qualora ammissibili, nel primo aggiornamento utile della graduatoria sostituiscono quelle precedentemente presentate.

4. Non è ammessa la sostituzione del richiedente, che aveva presentato l'istanza già presente in graduatoria, con altro componente del nucleo, salvo il caso di decesso del richiedente stesso. In tal caso subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare in essa già precedentemente presenti, secondo le vigenti norme regionali in materia di definizione di nucleo familiare avente diritto ai fini e.r.p. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla domanda, questa

viene esclusa dalla graduatoria e gli altri componenti il nucleo possono presentare una nuova domanda a valere sul successivo aggiornamento della graduatoria stessa.

5. In fase di aggiornamento il competente Servizio dell'Unione dei Comuni provvede ad inviare comunicazione ai richiedenti inseriti in graduatoria da almeno quattro anni, che non abbiano nel frattempo integrato o aggiornato la loro istanza, al fine di verificarne la volontà di permanere in graduatoria. A tale scopo gli interessati devono presentare formale conferma della domanda entro il termine stabilito. In caso di silenzio si intende espressa implicitamente la mancata volontà alla conferma della domanda e pertanto si procede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

6. La procedura di aggiornamento periodico delle graduatorie e l'ordinamento delle domande avvengono con le medesime modalità e criteri di cui all'art. 40.

7. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

ARTICOLO 42

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. I requisiti di accesso all'e.r.p. e le condizioni di punteggio devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica preliminare all'assegnazione.

2. Prima dell'assegnazione degli alloggi, il competente Servizio dell'Unione dei Comuni, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti d'accesso e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi, provvede ad acquisire le informazioni e/o la documentazione necessaria da parte dei richiedenti collocati in posizione utile nelle graduatorie esecutive.

3. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, venga riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti d'accesso, la domanda è esclusa dalla graduatoria. La domanda viene altresì esclusa qualora il richiedente non adempia alle richieste di cui al comma 2 effettuate dal competente Servizio dell'Unione dei Comuni.

4. Al fine di rideterminare il punteggio relativo al canone di locazione effettivamente pagato e modificare, se del caso, il punteggio attribuito con riferimento al punto D-2 dell'art. 37 il richiedente deve presentare la documentazione attestante il pagamento del canone dei dodici mesi precedenti la verifica. Tale accertamento viene effettuato anche nel caso in cui sia stato attribuito il punteggio di cui ai punti C-1 e C-2 dell'art. 36, relativamente ai provvedimenti di rilascio dell'immobile per morosità.

5. Il competente Servizio dell'Unione dei Comuni provvede a trasmettere la documentazione acquisita alla Commissione di cui all'art. 39. Qualora sia accertata la non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, nonché la mancanza o il mutamento di una delle condizioni di cui agli artt. da 34 a 38 ovvero un reddito ISEE tale da comportare l'attribuzione del punteggio corrispondente alla 2^a fascia di reddito ISEE superiore a quella assegnata, la Commissione prende atto di tali accertamenti e provvede a formalizzare le proprie valutazioni in merito nel verbale della seduta. Detto verbale viene assunto a riferimento dal Dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti finali e la comunicazione ai concorrenti, ai quali è concesso un termine di 10 (dieci) giorni per presentare ricorso in opposizione al Dirigente medesimo.

6. Il ricorso di cui al comma precedente viene esaminato dal Dirigente che, in seguito ad un confronto con la Commissione, adotta il provvedimento finale, che verrà comunicato all'interessato a cura del competente Servizio dell'Unione da comunicare all'interessato.

7. Qualora in esito alle verifiche di cui al presente articolo, all'istanza venga riconosciuto un punteggio diverso rispetto a quello precedentemente attribuito, essa viene ricollocata in graduatoria secondo i criteri di cui al comma 4 dell'art. 40.

ARTICOLO 43

ALLOGGI DA ASSEGNARE

1. Il Soggetto gestore è tenuto a informare l'Unione dei Comuni in merito agli alloggi che siano rientrati nella sua disponibilità in quanto rilasciati dai precedenti assegnatari.

2. E' tenuto altresì a comunicare all'Unione dei Comuni la data presunta di ultimazione dei lavori da effettuare negli alloggi in ripristino di cui al comma 1, nonché quella dell'effettiva disponibilità degli stessi ai fini dell'assegnazione.

3. Annualmente la Giunta dell'Unione dei Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 39 e le Organizzazioni Sindacali degli utenti, determina la quota di alloggi da destinare alle assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 46 e alle procedure di mobilità di cui all'art. 55 e seguenti, nell'ambito di quelli che si prevede di avere a disposizione nel corso dell'anno e nel rispetto dei principi di razionalizzazione del patrimonio pubblico.

ARTICOLO 44

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E STANDARD ABITATIVI DEGLI ALLOGGI

1. Gli alloggi sono assegnati dall'Unione dei Comuni secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, tenendo conto della superficie e del numero dei vani di ciascun alloggio nonché della consistenza

del nucleo familiare dell'assegnatario, perseguendo, ove possibile, l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto, in rapporto alla sua composizione e preferenza.

2. Sono assegnabili, di norma:

- gli alloggi classificati come "monolocali" dai regolamenti edilizi comunali, a nuclei formati da una o due persone;
- gli alloggi di 1 vano con superficie utile di almeno 38 mq. a nuclei formati da una o due persone;
- gli alloggi di 2 vani con superficie utile di almeno 42 mq. a nuclei formati da tre persone;
- gli alloggi di 2 vani con superficie utile di almeno 56 mq. a nuclei formati da quattro persone;
- gli alloggi di 3 vani a nuclei formati da cinque o sei persone, purché abbiano di norma una superficie utile di almeno 66 mq.;
- per i nuclei formati da sette o più persone, l'alloggio è assegnabile se composto da almeno 3 vani e con una superficie utile di almeno 86 mq. più un'ulteriore quota di superficie utile di 10 mq. per ogni componente oltre il settimo.

Per vano si intende un locale di superficie utile superiore a 9 mq (idoneo per una persona) e 14 mq (idoneo per due persone), con esclusione dei servizi, delle pertinenze e delle cucine.

Nel caso in cui l'alloggio sia privo di una cucina abitabile di almeno 9 mq., uno dei vani viene considerato come cucina.

3. L'assegnazione a nuclei familiari in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato con certificato medico, o nei quali si siano verificati accrescimenti per effetto di nascite, adozioni o affidamenti, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di assegnazione dell'alloggio, viene effettuata tenendo conto di tali situazioni.

4. L'Unione, con provvedimento motivato, può effettuare assegnazioni in deroga ai criteri sopra individuati qualora ricorrano situazioni straordinarie o particolari.

ARTICOLO 45

ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

1. Il competente Servizio dell'Unione dei Comuni convoca i potenziali assegnatari degli alloggi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e l'ufficio presso il quale l'interessato, o persona da questi delegata, deve presentarsi per l'assegnazione di un alloggio disponibile, idoneo al suo nucleo familiare, e contestualmente vengono date informazioni relative all'alloggio che si propone in assegnazione.

Qualora l'interessato non possa, per giustificati motivi, presentarsi nel giorno indicato, ne deve dare tempestiva comunicazione al Servizio che lo ha convocato affinché possa essere concordata

una nuova data per l'assegnazione, tenendo conto che la procedura deve, di norma, concludersi entro 10 giorni dalla prima data stabilita.

2. I potenziali assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto. La rinuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere debitamente motivata e documentata.

3. La rinuncia viene valutata dal Dirigente competente. Qualora la rinuncia sia da questi ritenuta ammissibile, il nucleo richiedente rimane collocato in graduatoria nella medesima posizione. Nel periodo di vigenza della graduatoria stessa il rinunciatario può essere ricontattato per ulteriori proposte di assegnazione, qualora si renda disponibile un alloggio rispondente, adeguato e idoneo alle esigenze formalmente individuate e manifestate dal richiedente nella rinuncia.

4. Qualora il potenziale assegnatario rinunci anche ad un ulteriore alloggio propostogli, rispondente e idoneo rispetto a quanto dal medesimo evidenziato nella prima rinuncia, viene escluso dalla graduatoria con provvedimento dirigenziale motivato.

5. In caso di mancata presentazione nel giorno della convocazione o di rinuncia ritenuta inammissibile/ingiustificata, il richiedente viene escluso dalla graduatoria, con provvedimento motivato del Dirigente competente.

6. L'assegnazione avviene con l'adozione da parte del competente Servizio dell'Unione dei Comuni di un formale provvedimento amministrativo, contenente l'individuazione esatta sia dell'alloggio assegnato (codice identificativo, ubicazione e caratteristiche) che di tutti i componenti del nucleo assegnatario. Tale provvedimento viene tempestivamente trasmesso al Soggetto gestore per il prosieguo di sua competenza.

7. Nell'ipotesi in cui l'assegnatario rinunci all'assegnazione dopo l'emanazione del relativo provvedimento, conseguentemente rinunciando alla stipula del contratto, il competente Servizio dell'Unione dei Comuni procede all'annullamento formale dell'assegnazione stessa. Per le conseguenze dell'atto di rinuncia vale quanto espresso ai precedenti commi.

8. Ricevuto il provvedimento di assegnazione, il Soggetto gestore convoca gli assegnatari per la stipula di apposito contratto di locazione, ai sensi della vigente normativa regionale, e per la consegna dell'alloggio.

Nel caso in cui l'assegnatario, previa diffida da parte del Soggetto gestore, non sottoscriva il contratto di locazione, il competente Servizio dell'Unione dei Comuni, informato in merito, provvede a revocare l'assegnazione e a dichiarare l'esclusione dell'assegnatario dalla graduatoria. Qualora l'assegnatario giustifichi la mancata sottoscrizione del contratto con apposita rinuncia all'alloggio, si applica quanto stabilito ai commi precedenti per le conseguenze dell'atto di rinuncia, fatta salva la messa a suo carico della quota a lui spettante delle eventuali spese già sostenute dal Soggetto gestore in merito al contratto.

9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (*trenta*) giorni dalla consegna delle chiavi, che di norma avviene contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione, salvo proroga concessa dal Soggetto gestore a seguito di motivata istanza. Nel caso in cui, intervenuta regolarmente la stipula del contratto, l'assegnatario non prenda in consegna l'alloggio e/o non lo occupi entro i termini indicati dal Soggetto gestore, il competente Servizio dell'Unione dei Comuni, informato di quanto avvenuto dal Soggetto gestore medesimo, provvede a revocare l'assegnazione. Qualora l'assegnatario giustifichi il proprio comportamento con apposita rinuncia all'alloggio, si applica quanto stabilito ai commi precedenti per le conseguenze dell'atto di rinuncia. La dichiarazione di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione già stipulato. Gli assegnatari revocati sono tenuti al pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati dalla data di stipula del contratto a quella del provvedimento di revoca dell'assegnazione.

10. A coloro che sono incorsi nelle cause di esclusione dalla graduatoria come individuate nei commi precedenti, è inibita per 2 (due) anni la possibilità di presentare istanza di assegnazione di un alloggio e.r.p. .

ARTICOLO 46

ASSEGNAZIONI IN DEROGA ALLA GRADUATORIA PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

1. Annualmente la Giunta dell'Unione dei Comuni, su proposta della Commissione di cui all'art. 39 formulata a seguito di un confronto con le Organizzazioni Sindacali degli utenti, determina una quota di alloggi, tra quelli che prevede di avere a disposizione nel corso dell'anno per ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione dei Comuni Valle del Savio, da destinare alle situazioni di particolare emergenza abitativa.

2. Tali alloggi vengono utilizzati per la sistemazione provvisoria, che non può eccedere i 2 (due) anni, di nuclei familiari aventi i requisiti di cui all'art. 32, segnalati dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni, che versino in condizioni di grave emergenza abitativa.

3. Alla scadenza della sistemazione provvisoria, l'Unione dei Comuni può provvedere all'assegnazione definitiva, su conforme proposta del Servizio Sociale competente, previa verifica da parte della Commissione di cui all'art. 39 della permanenza dei requisiti per l'accesso all'e.r.p.

4. Qualora non si proceda all'assegnazione definitiva, l'alloggio deve essere rilasciato a seguito di adozione di apposito provvedimento del competente Servizio dell'Unione dei Comuni.

ARTICOLO 47

ANNULLAMENTO E DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

1. L'Unione dei Comuni e il Soggetto gestore possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dall'assegnatario. Qualora a seguito di tale attività si riscontri che l'assegnazione dell'alloggio è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni o documentazioni non veritiere il competente Servizio dell'Unione dei Comuni avvia la procedura di annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale. Si procede altresì ad annullamento ai sensi del medesimo articolo qualora si riscontri un contrasto del provvedimento di assegnazione con la normativa vigente al momento dell'assegnazione medesima.
2. Qualora un nucleo assegnatario risulti essere incorso in una delle cause di decadenza previste all'art. 30 della Legge Regionale, a seguito di segnalazione del Soggetto gestore o di accertamenti d'ufficio effettuati dall'Unione dei Comuni, quest'ultima provvede a trasmettere all'interessato un preavviso di decadenza con valore di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 della Legge n. 241/90, con l'indicazione di un termine per la presentazione di eventuali deduzioni scritte e/o documentazione utili a definire la controversia.
3. Nell'ipotesi in cui, prima dell'emissione del provvedimento di decadenza, venga accertato, anche a seguito del contraddittorio con l'interessato, il venir meno delle cause di decadenza indicate alle lettere e), f) e g) dell'art. 30 della Legge Regionale, intervenuto prima dell'invio del preavviso di cui al comma 2, il competente Servizio dell'Unione dei Comuni conclude il procedimento dandone comunicazione all'interessato.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle deduzioni presentate dall'interessato, l'Unione dei Comuni emana il provvedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 sopra citato.
5. Qualora uno o più componenti del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio e.r.p. (diversi dall'assegnatario e dal suo coniuge), acquisisca la titolarità di un diritto reale su un alloggio, anche pro quota, in misura superiore ai limiti stabiliti dalla Regione, non si procede all'adozione del provvedimento di decadenza, a condizione che si tratti di un immobile da adibire ad abitazione dei titolari del diritto come sopra individuati e da loro occupato entro un anno dall'acquisizione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, debitamente documentate ed accolte dall'Unione dei Comuni.
6. Il procedimento di decadenza per superamento del limite di reddito può essere sospeso, su richiesta dell'interessato, qualora:
 - il nucleo assegnatario versi in una grave situazione socio-sanitaria comprovata da certificazione medica e relazione dei Servizi Sociali;
 - il nucleo assegnatario sia formato esclusivamente da ultra-settantacinquenni;
 - uno dei componenti del nucleo assegnatario, prima dell'avvio del procedimento di decadenza, abbia già stabilito di uscire dal nucleo medesimo, e tale intenzione possa essere

debitamente dimostrata; in tal caso la sospensione è concessa solo qualora la modifica del nucleo familiare dell'assegnatario determini il rientro del reddito nei parametri stabiliti;

- sia possibile da parte dell'assegnatario provare il venir meno del fattore straordinario che ha determinato il superamento del limite di reddito. Per "venir meno del fattore straordinario" si intende che dal nucleo assegnatario non vengano percepiti più quei redditi di natura straordinaria che hanno provocato il superamento del limite di reddito per la permanenza. Non può essere considerato fattore straordinario la fuoriuscita di un componente dal nucleo successivamente all'avvio del procedimento di decadenza.

7. Il procedimento di decadenza per la perdita del requisito dei limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili può essere sospeso, su richiesta dell'interessato, qualora si tratti di un immobile che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad uno o più componenti del nucleo familiare assegnatario che siano affetti da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 67%.

8. La sospensione del procedimento di decadenza può essere disposta per un periodo massimo di mesi 12 (*dodici*) tranne sia stata concessa con riferimento a un nucleo formato esclusivamente da anziani ultrasettantacinquenni, nel qual caso la sospensione può essere concessa per mesi 24 (*ventiquattro*).

9. Alla scadenza del periodo di sospensione l'Unione dei Comuni verifica l'eventuale rientro del nucleo assegnatario nei parametri stabiliti dalle deliberazioni regionali per la permanenza negli alloggi e.r.p.. Qualora si accerti che il nucleo assegnatario è rientrato in possesso dei requisiti richiesti entro il termine della sospensione concessa, il procedimento di decadenza si conclude, con provvedimento espresso, per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'avvio; in caso contrario l'Unione dei Comuni procede con l'adozione del provvedimento di decadenza.

10. La sospensione di cui ai commi da 6 a 9 può essere concessa solo qualora il nucleo assegnatario non si trovi in condizione di morosità.

11. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento di un canone di locazione maggiorato/corrispettivo d'uso determinato secondo le modalità stabilite all'art. 49.

12. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento all'Unione dei Comuni della sanzione amministrativa di cui all'art. 54, oltre al canone di locazione maggiorato/corrispettivo d'uso di cui all'art. 49.

ARTICOLO 48 **OCCUPAZIONI ILLEGALI**

1. L'occupazione illegale di un alloggio e.r.p. da parte di uno o più componenti di un nucleo familiare costituisce, nei confronti di tale nucleo, per un periodo di dieci anni dal momento in cui questa sia stata accertata o dal momento in cui sia stato rilasciato l'alloggio occupato, causa di esclusione della domanda di assegnazione di un alloggio e.r.p. presentata, motivo di cancellazione dalla graduatoria nonché impossibilità ad accedere alle assegnazioni in deroga di cui all'art. 46.

ARTICOLO 49

CANONE DI LOCAZIONE, ONERI ACCESSORI E CORRISPETTIVO D'USO

1. Il canone di locazione degli alloggi di e.r.p. è determinato dagli Enti proprietari sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dall'Assemblea Legislativa regionale.

2. L'assegnatario dell'alloggio è tenuto alla corresponsione del canone di locazione calcolato annualmente dal Soggetto gestore, sulla base dei parametri di cui al comma 1, tenendo conto degli elementi acquisiti in fase di accertamento annuale della situazione reddituale, effettuato anche al fine di verificare la permanenza dei requisiti in capo al nucleo assegnatario.

3. L'assegnatario è tenuto altresì a corrispondere gli eventuali oneri accessori legati all'immobile assegnato nonché i rimborsi di cui all'art. 35 della Legge Regionale.

4. I destinatari dei provvedimenti di decadenza di cui all'art. 30 della Legge Regionale che comportano la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio sono tenuti al pagamento di un corrispettivo d'uso determinato dagli Enti proprietari.

5. I destinatari dei provvedimenti di decadenza di cui all'art. 30 della Legge Regionale che comportano l'automatica disdetta del contratto e il rilascio differito dell'alloggio sono tenuti al pagamento di un canone di locazione maggiorato determinato dagli Enti proprietari ad eccezione del caso di cui al successivo comma 6.

6. I destinatari dei provvedimenti di decadenza per superamento del limite di reddito per la permanenza (dell'art. 30 - 1° comma - lettera f della Legge Regionale) sono tenuti al pagamento del "canone concordato" di cui alla Legge n. 431/1998, determinato con le modalità di calcolo e secondo i parametri contenuti negli Accordi Territoriali definiti a norma della legge richiamata in ogni singolo territorio, nella misura definita dagli Enti proprietari.

7. Agli assegnatari che abbiano opposto un rifiuto alla procedura di mobilità d'ufficio di cui all'art. 59, non giustificato da gravi motivi, viene applicato il canone di locazione maggiorato di cui al comma 5.

8. L'Ente proprietario provvede a stabilire annualmente un budget di spesa dall'introito delle locazioni, da assegnare ai Servizi Sociali dell'Unione e destinato ad eventuali progetti di sostegno

abitativo nei confronti di nuclei assegnatari di alloggi e.r.p. che versino in gravi condizioni di disagio socio-economico, in carico ai Servizi suddetti. La predetta somma così come stabilita può essere incrementata dagli Enti proprietari su motivata richiesta dei Servizi Sociali dell'Unione.

ARTICOLO 50 **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'assegnatario dell'alloggio è tenuto, antecedentemente alla materiale consegna dell'immobile, a versare al Soggetto gestore una somma, stabilita sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza degli Enti, a titolo di deposito cauzionale comprensiva altresì dell'anticipo delle spese di imbiancatura, bolli del contratto di locazione e diritti di segreteria, ecc..
Gli interessi sul deposito cauzionale vengono corrisposti agli assegnatari con scadenze decennali e/o al rilascio dell'alloggio.

2. L'Unione dei Comuni, previo nulla osta del Comune proprietario, può stabilire di esonerare dal pagamento del deposito cauzionale gli assegnatari rientranti nella prima fascia di canone di locazione determinato come stabilito all'art. 49.

3. Il Soggetto gestore, su decisione adottata dalla Conferenza degli Enti, può esigere, in costanza del rapporto di locazione, l'adeguamento dell'importo del deposito cauzionale.

ARTICOLO 51 **POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'assegnatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti a coinquilini, a terzi e loro beni, a seguito dell'uso dell'immobile e delle parti comuni da parte del nucleo assegnatario.

2. A tal fine potrà aderire alla proposta di polizza assicurativa formulata dal Soggetto gestore, obbligandosi in tal caso al rimborso delle relative spese oppure provvedere autonomamente, trasmettendo al Soggetto gestore copia della polizza stipulata.

ARTICOLO 52 **PRESCRIZIONI PER GLI ASSEGNATARI**

1. Gli assegnatari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice, nel contratto di locazione e nel Disciplinare d'uso approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale.

2. L'assegnatario deve prendere in consegna l'alloggio e utilizzarlo, in ottemperanza alle disposizioni previste dal Codice Civile, con l'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia ed in particolare deve:

- a) servirsi dell'alloggio ad uso esclusivo d'abitazione, salvo diversa espressa autorizzazione scritta del Soggetto gestore;
- b) avere la più ampia cura dell'alloggio assegnato e delle relative pertinenze, al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui gli sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà; in particolare dovrà evitare, mediante idonee precauzioni e/o apparecchiature, il formarsi di condense e muffe che possano deteriorare e rendere ant igienico l'uso dei locali;
- c) servirsi del garage, della cantina, della soffitta e di ogni altro spazio accessorio all'alloggio esclusivamente per gli usi cui tali locali sono destinati non essendo consentito adibire tali spazi ad attività lavorative o ad abitazione, utilizzarli in maniera impropria o comunque mutarne la destinazione d'uso originaria o distrarli da essa;
- d) servirsi correttamente dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari ed eventuali condomini di farne parimenti utilizzo. Avere la più ampia cura degli stessi, provvedendo anche alla loro pulizia, con le modalità stabilite dal Disciplinare d'Uso e, ove previsto, dall'Autogestione, dal Condominio o, in mancanza, dal Soggetto gestore;
- e) provvedere alle riparazioni e alle manutenzioni relative all'alloggio, alle sue pertinenze e agli spazi comuni che, sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti/disciplinari approvati da ogni singolo Comune proprietario, risultino essere a suo carico;
- f) assicurare, attraverso Ditta qualificata, la manutenzione annuale e il controllo (prova fumi) almeno biennale del rendimento dell'impianto di riscaldamento autonomo (ove presente nell'alloggio), tenendo aggiornato il libretto di impianto secondo gli obblighi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 156/2008 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i.;
- g) assicurare che la tubazione flessibile non metallica di collegamento agli apparecchi di cottura a gas venga sostituita qualora presenti segni di deterioramento e comunque entro la data di scadenza riportata sulla tubazione medesima;
- h) pulire ogni anno le canne fumarie delle stufe a legna o ad altro combustibile solido;
- i) pulire periodicamente le fognature e le colonne di scarico al fine di garantirne la funzionalità;
- j) conservare la documentazione inerente l'impianto di riscaldamento (libretto d'impianto e rapporti di manutenzione) che deve essere consegnata al Soggetto gestore al momento del rilascio dell'alloggio.

3. L'assegnatario è tenuto altresì a:

- a) consentire al personale dell'Ente proprietario, dell'Unione dei Comuni e del Soggetto gestore, abilitato allo svolgimento di funzioni di accertamento, controllo e mediazione all'abitare, di effettuare ispezioni e accessi presso l'alloggio e le relative pertinenze, previo

preavviso di almeno quarantotto ore. Si può derogare al preavviso qualora particolari situazioni di urgenza rendano necessario l'accesso immediato all'immobile;

b) consentire la visita dell'alloggio da parte di eventuali interessati all'assegnazione o alla mobilità, in caso di rilascio dello stesso per qualsiasi ragione;

4. Nella conduzione dell'immobile l'assegnatario deve rispettare altresì le norme in materia di igiene e, più in generale, tutte le disposizioni di legge, regolamentari, le norme e consuetudini d'uso, anche non espressamente citate nel presente codice, volte a salvaguardare una corretta convivenza civile fra i cittadini. In caso di mancato rispetto delle suddette norme è soggetto alle sanzioni ivi previste.

ARTICOLO 53

ADDIZIONI, MIGLIORIE E INNOVAZIONI

1. L'assegnatario che intenda apportare addizioni, migliorie o innovazioni all'alloggio e relative pertinenze deve fare riferimento alle norme/disposizioni regolamentari stabilite da ogni singolo Ente proprietario.

2. La violazione di tali disposizioni può comportare che l'Ente proprietario, oltre alle eventuali azioni di risoluzione o di risarcimento danni, esiga la rimessa in pristino dell'immobile, con oneri a totale carico dell'assegnatario e ogni altra eventuale conseguenza prevista da norme di legge e/o disposizioni adottate in materia dagli Enti proprietari.

ARTICOLO 54

ISPEZIONE, CONTROLLO E SANZIONI

1. L'Unione dei Comuni svolge periodicamente, in accordo con gli Enti proprietari degli alloggi e.r.p. o su segnalazione attività di ispezione e controllo del patrimonio di e.r.p. al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nella Legge Regionale, nel presente codice e nel disciplinare d'uso in relazione alla conduzione dell'immobile, nonché di accertare lo stato degli immobili. A tal fine può affidare al Soggetto gestore, in tutto o in parte, l'esercizio di tali funzioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 gli agenti accertatori, provvedono a redigere specifico verbale ispettivo che dovrà essere trasmesso ai competenti uffici per l'assunzione dei correlati provvedimenti, anche di tipo sanzionatorio.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli agenti accertatori, nominati dall'Unione e/o dal Soggetto gestore, compete l'attivazione della procedura di contestazione delle violazioni rilevate e l'eventuale erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis

del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L., in osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

CAPO II MOBILITA'

ARTICOLO 55

MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale, e di quanto stabilito con le norme contenute in questo capo, negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è prevista la possibilità di mobilità degli assegnatari ai fini della eliminazione delle situazioni di disagio abitativo, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi e allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico, anche in caso di assoggettamento degli immobili ad interventi di ristrutturazione o manutenzione. Tale possibilità è prevista inoltre nei casi in cui gli alloggi siano inseriti nei programmi di alienazione di cui all'art. 37 della Legge Regionale approvati dai Comuni costituenti l'Unione dei Comuni Valle del Savio, proprietari degli alloggi e.r.p..
2. Annualmente la Giunta dell'Unione dei Comuni, su proposta della Commissione di cui all'art. 39 formulata a seguito di un confronto con le Organizzazioni Sindacali degli utenti, con lo stesso provvedimento di cui all'art. 46, determina la quota massima di alloggi da destinare alle procedure di mobilità nell'ambito di quelli che prevede di avere a disposizione nel corso dell'anno.
3. La mobilità può essere effettuata su richiesta dell'assegnatario o attivata d'ufficio, nei casi e con le modalità di cui agli articoli da 56 a 59, nel rispetto degli standard abitativi così come individuati all'art. 44.
4. Il Soggetto gestore, almeno annualmente, trasmette alle organizzazioni sindacali degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'elenco delle mobilità effettuate d'ufficio.

ARTICOLO 56

MOBILITÀ SU RICHIESTA DELL'ASSEGNETARIO

1. La mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per oggettivo sottoutilizzo dell'alloggio rispetto al numero degli occupanti, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociale o per l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza.

2. Le richieste di mobilità vanno indirizzate al Soggetto gestore e redatte su apposito modulo dal medesimo predisposto. Allo scopo di permettere l'individuazione dei bisogni abitativi del richiedente, le istanze devono contenere, con riferimento al nucleo assegnatario, le motivazioni della richiesta e l'esplicitazione del/dei bisogno/i e delle esigenze/preferenze del nucleo. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione necessaria a comprovare le motivazioni e le condizioni che si intendono far valere, che devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

3. Non è possibile presentare richiesta di mobilità qualora l'assegnazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 46 (assegnazioni in deroga) data la natura temporanea della stessa.

4. Nella richiesta di mobilità l'assegnatario, sotto la propria responsabilità, deve inoltre dichiarare che, qualora la domanda venisse accolta, si impegna:

a) a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla consegna delle chiavi;

b) ad accettare, per la parte a cui non provveda direttamente, l'addebito delle spese per i lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione dell'alloggio attualmente occupato, fatto salvo inoltre l'addebito delle spese per eventuali danni arrecati all'alloggio stesso come individuate dalle norme in materia di ripartizione degli oneri di manutenzione e degli oneri accessori fra Ente proprietario e assegnatari approvate da ogni Comune proprietario facente parte di questa Unione;

c) a considerare risolto definitivamente il contratto di locazione stipulato per l'alloggio attualmente occupato, con la consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio;

d) a riconsegnare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio, l'alloggio attualmente occupato, libero da persone e cose;

e) a corrispondere al Soggetto gestore, in caso di ritardo nella riconsegna dell'alloggio di provenienza rispetto al termine sopraindicato, oltre al canone di locazione, alle spese e agli oneri accessori, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, una somma pari al doppio di tale canone per ogni mese di ritardata consegna o ulteriore frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.

ARTICOLO 57

INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA MOBILITÀ SU DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO

1. Per accedere alla mobilità su richiesta dell'assegnatario è necessario che questo versi in una delle seguenti condizioni, dal medesimo dichiarate e documentate in domanda:

- Inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato

L'alloggio può essere considerato inidoneo qualora:

a) siano presenti barriere architettoniche che rendano difficile l'accesso all'alloggio e/o la fruizione dello stesso da parte di persone portatrici di disabilità di natura motoria.

b) presenti caratteristiche che ne rendano in generale difficile la fruibilità da parte di componenti il nucleo assegnatario affetti da gravi disturbi di carattere permanente, anche non di natura motoria.

c) risulti sovra o sottodimensionato rispetto agli standard abitativi indicati all'art. 44.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) devono essere documentate con copia del verbale dell'apposita Commissione AUSL/INPS e/o con una certificazione del medico di base comprovante l'inidoneità oggettiva dell'alloggio in relazione alla specifica patologia.

- Disagio abitativo o sociale

L'alloggio può essere considerato inidoneo qualora la sua ubicazione crei per il nucleo assegnatario particolare disagio nel raggiungere le strutture socio-sanitarie, il luogo di lavoro, il luogo di assistenza (di familiari o di terzi) o nell'ottenere assistenza dai familiari.

ARTICOLO 58

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E ATTUAZIONE DELLA MOBILITÀ

1. Le istanze di mobilità vengono istruite dal Soggetto gestore al fine di :
 - a) verificare la presenza di almeno una delle condizioni di accesso di cui all'art. 57;
 - b) raggrupparle in elenchi distinti, in ordine cronologico di presentazione, per composizione del nucleo assegnatario rapportata allo standard abitativo di cui all'art 44, con esplicitate le diverse tipologie di bisogno ed esigenza/preferenza manifestate dal richiedente.

Qualora dall'istruttoria effettuata si rilevi che non è presente nessuna delle condizioni d'accesso di cui all'art. 57, la domanda viene respinta.

2. Nel momento in cui un alloggio si renda disponibile per l'assegnazione in mobilità, nell'ambito della percentuale determinata annualmente come stabilito all'art. 55, il Soggetto gestore verifica l'eventuale presenza di richiedenti la mobilità le cui richieste/esigenze corrispondano all'alloggio disponibile. In caso di riscontro positivo, il Soggetto gestore deve verificare, in contraddittorio con gli interessati, la permanenza dei bisogni, esigenze/preferenze esplicitate nell'istanza, con possibilità, in caso di cambiamenti intervenuti, di cancellare la domanda dall'elenco in cui era stata inserita o di collocarla in quello corrispondente all'attuale situazione del richiedente come dallo stesso aggiornata. In questa ipotesi la domanda verrà cronologicamente collocata in elenco in base alla data dell'aggiornamento. In questa fase il Soggetto gestore provvede altresì a cancellare d'ufficio dall'elenco le istanze presentate da oltre tre anni cui non siano seguiti aggiornamenti o conferme della volontà di permanere negli elenchi della mobilità da parte del richiedente.

3. Nel caso in cui il richiedente rinunci senza giustificato motivo alla proposta di mobilità di un alloggio corrispondente alle caratteristiche richieste, il Soggetto gestore provvede alla sua cancellazione dall'elenco in cui era stato inserito, procedendo nel contempo a proporre l'alloggio in mobilità ai successivi nuclei presenti nell'elenco medesimo. Qualora, a seguito

dell'espletamento di questa procedura, nessun assegnatario accetti l'alloggio proposto, questo deve essere rimesso nella disponibilità dell'Unione e assegnato secondo le modalità previste al capo I del presente titolo. Al richiedente cancellato dall'elenco per rinuncia non motivata è inibita per un anno la possibilità di presentare una nuova domanda di mobilità.

4. Costituisce in ogni caso condizione per attuare la mobilità su richiesta dell'assegnatario il rispetto delle norme contenute negli artt. 51, 52 e 53 e nel contratto di locazione nonché il regolare pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

ARTICOLO 59

MOBILITÀ ATTIVATA D'UFFICIO

1. La mobilità è attivata dal Soggetto gestore, previo parere o proposta dell'Unione dei Comuni, nei seguenti casi:

- per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, determinatesi anche a seguito di subentro. Per grave condizione di sottoutilizzo si intende quella che si verifica qualora il nucleo assegnatario sia composto da almeno due persone in meno rispetto allo standard abitativo individuato ai sensi dell'art. 44.
- per esigenze di ristrutturazione e/o di manutenzione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte, segnalate dai competenti uffici comunali e/o del Soggetto gestore;
- per esigenze di destinazione ad uso differente dall'abitazione e/o demolizione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte, segnalate dai competenti uffici comunali e/o del Soggetto gestore;
- per risolvere situazioni di grave conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, previa segnalazione documentata dei Servizi sociali, socio-sanitari o dell'Autorità Giudiziaria o del Soggetto gestore;
- per risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, segnalate dai Servizi sociali o socio-sanitari territoriali, in caso di accertato pericolo o danno per uno o più componenti del nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso all'ordinaria procedura di mobilità;
- per ottenere la disponibilità di un alloggio privo di barriere architettoniche adeguato per persone con disabilità, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso certificato di tale condizione;
- qualora si renda necessario od opportuno ottenere la piena disponibilità di alloggi inseriti nei programmi di alienazione di cui all'art. 37 della Legge Regionale, approvati dai Comuni e da questi comunicati all'Unione.

2. La mobilità per grave condizione di sottoutilizzo dell'alloggio viene attuata sulla base di una specifica graduatoria, formulata dal Soggetto gestore tenendo conto dei seguenti criteri in ordine prioritario:

- grado di sottoutilizzo, calcolato in base al rapporto fra il numero dei componenti del nucleo familiare e la superficie utile dell'alloggio,
- a parità di condizioni di sottoutilizzo gli assegnatari si ordinano con riferimento al reddito del nucleo familiare con priorità per l'assegnatario con reddito ISEE più elevato.

In tale graduatoria vengono individuati i nuclei la cui composizione risulti compatibile allo standard abitativo degli alloggi messi a disposizione dall'Unione per la mobilità nel rispetto di quanto previsto al comma 3, e ad essi viene inviata una comunicazione per verificarne la volontà di accettare spontaneamente il cambio dell'alloggio fatte salve le disponibilità al cambio già acquisite in sede di subentro come indicato al comma 4. Qualora tale comunicazione non abbia esiti positivi, il Soggetto gestore informa l'Unione cui spetta la valutazione se procedere d'ufficio seguendo l'ordine della graduatoria.

Nella mobilità per sottoutilizzo viene, di norma, proposto in cambio un alloggio di standard fino ad un livello superiore a quello individuabile in base a quanto previsto all'art. 44, con riferimento alla attuale composizione del nucleo assegnatario.

3. Nei casi di mobilità per sottoutilizzo è possibile assegnare un alloggio collocato nello standard abitativo di livello superiore rispetto a quello corrispondente al nucleo assegnatario. Di norma è assicurato il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio o in edifici e.r.p. limitrofi a quello occupato, oppure, in assenza di alternative e compatibilmente con le condizioni soggettive dell'assegnatario, situati in un quartiere o zona indicati dall'assegnatario stesso, da individuare fra quelli al momento disponibili.

4. Qualora la grave condizione di sottoutilizzo dell'alloggio si evidenzi al momento della presentazione di una richiesta di subentro, il Soggetto gestore richiede all'assegnatario subentrante la disponibilità all'effettuazione della mobilità in un alloggio di standard abitativo idoneo, raccogliendo in tal modo elementi utili alla realizzazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Il cambio proposto d'ufficio deve essere accettato dall'assegnatario entro il termine indicato nella proposta formulata dal Soggetto gestore. L'assegnatario deve prendere in consegna il nuovo alloggio entro 30 giorni dalla data di convocazione fissata dal Soggetto gestore e, di norma, deve trasferirsi nel nuovo alloggio e restituire quello precedentemente assegnato entro i successivi 30 giorni.

6. La mancata accettazione e/o presa in consegna da parte dell'assegnatario, entro i termini di cui sopra, dell'alloggio proposto, non giustificata da gravi motivi comporta:

- al primo rifiuto da parte dell'assegnatario, l'applicazione del canone maggiorato previsto dall'art. 49;
- al secondo rifiuto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, dichiarata dall'Unione dei Comuni con provvedimento assunto in contraddittorio con l'interessato, ai sensi della lettera h-quater, 1° comma dell'art. 30 della Legge Regionale.

7. Per gli assegnatari che al momento dell'attivazione della procedura di mobilità abbiano un reddito non superiore ai limiti determinati per l'accesso all'e.r.p., le spese di trasloco connesse alla mobilità d'ufficio per esigenze di ristrutturazione e/o di manutenzione, per demolizione e/o destinazione ad uso differente dall'abitazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte nonché nei casi di alloggi inseriti nei programmi di alienazione di cui all'art. 37 della Legge Regionale sono poste a carico dell'Ente proprietario attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione degli alloggi e.r.p. nella disponibilità del Soggetto gestore. Qualora il trasloco non venga direttamente assicurato dall'Ente proprietario o dal Soggetto gestore, ai fini del rimborso all'assegnatario, le spese devono essere preventivamente concordate con l'Ente proprietario e/o con il Soggetto gestore, e debitamente documentate.

8. La mobilità d'ufficio non è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 43 comma 3.

ARTICOLO 60

SCAMBI DI ALLOGGI

1. Gli scambi di alloggi tra assegnatari di norma sono consensuali, ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo comma 4, e possono essere autorizzati dal Soggetto gestore, nel rispetto dello standard abitativo di cui all'art. 44, e fino ad un livello superiore a quello così individuato, previa formale richiesta presentata congiuntamente dagli assegnatari interessati, contenente altresì specifica dichiarazione di accettazione dello stato manutentivo degli alloggi oggetto dello scambio, fatta salva la verifica della regolarità impiantistica effettuabile mediante acquisizione delle necessarie dichiarazioni di conformità.

2. Lo scambio consensuale è consentito solo se entrambi gli assegnatari sono in regola con il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, fatta salva la possibilità di deroga da parte dell'Unione dei Comuni, sentito l'Ente proprietario.

3. Nel caso di inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato per la presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità o disabilità di natura motoria o comunque affette da gravi disturbi di carattere permanente della medesima natura, il Soggetto gestore, previo parere o proposta dell'Unione dei Comuni, può attivare uno scambio con altro nucleo familiare assegnatario di alloggio adeguato, per caratteristiche oggettive interne e/o esterne, collocato preferibilmente nel medesimo fabbricato.

4. Nel caso l'assegnatario non gravato dalle sopraindicate problematiche non acconsenta allo scambio, il Soggetto gestore, previo parere o proposta del competente Servizio dell'Unione dei Comuni, può attivare la mobilità d'ufficio con le procedure e le conseguenze di cui all'art. 59.

ARTICOLO 61

CAMBI TRA COMUNI

1. In base al principio di reciprocità possono essere autorizzati cambi di alloggi all'interno dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e, più estensivamente, all'interno del territorio provinciale, previa intesa tra i Comuni interessati.
2. Le domande, debitamente motivate, devono essere presentate per iscritto al Soggetto gestore e al competente Servizio dell'Unione dei Comuni, qualora riguardino alloggi di proprietà dei Comuni che ne fanno parte o, più in generale, ai singoli Comuni interessati; al Soggetto Gestore compete, ai fini della valutazione da parte dei suddetti Enti, il coordinamento delle istanze pervenute.

ARTICOLO 62

ONERI DI MANUTENZIONE RELATIVI AGLI ALLOGGI IN MOBILITA'

1. Sono a carico dell'assegnatario in mobilità, per l'alloggio rilasciato, tutti gli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione, riparazione e ripristino, come individuati dalle norme in materia di ripartizione degli oneri di manutenzione e degli oneri accessori fra ente proprietario e assegnatari approvate da ogni Comune costituente questa Unione.

CAPO III

SUBENTRO, OSPITALITÀ TEMPORANEA, COABITAZIONE E AMPLIAMENTO DEL NUCLEO ASSEGNATARIO

ARTICOLO 63

SUBENTRO

1. I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, di abbandono dell'alloggio da parte di quest'ultimo nonché nel caso in cui nei confronti dell'assegnatario sia stata dichiarata la decadenza ai sensi del comma 6 bis dell'art. 30 della Legge Regionale (qualora abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo familiare).
2. Hanno diritto altresì al subentro coloro che siano venuti a far parte del nucleo assegnatario originario per ampliamento dello stesso nei casi previsti all'art. 66.

3. Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 4 dell'art. 66 l'Unione dei Comuni può concedere al convivente il subentro, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate dai Servizi Sociali dell'Unione stessa.

4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, il Soggetto gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del Giudice.

5. Al momento della richiesta di subentro il Soggetto gestore verifica il rapporto fra lo standard abitativo dell'alloggio e la nuova composizione del nucleo assegnatario. Qualora si verifichi la sussistenza di una grave condizione di sottoutilizzo, come definita al 1° comma dell'art. 59, il Soggetto gestore acquisisce dal nucleo subentrante la formale disponibilità a trasferirsi, quando individuato e proposto, in un alloggio di standard fino ad un livello superiore a quello individuabile in base all'art. 44, con riferimento alla nuova composizione del nucleo, nonché ogni altro elemento utile ai fini della realizzazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 59.

ARTICOLO 64

INGRESSO DI SOGGETTI TERZI NELL'ALLOGGIO E.R.P.

1. L'assegnatario dell'alloggio di e.r.p. deve preventivamente comunicare al Soggetto gestore l'ingresso nell'alloggio di soggetti terzi rispetto al nucleo assegnatario originario, così come individuato nel provvedimento di assegnazione di cui al comma 6 dell'art. 45, indicando se tale ingresso configura l'ipotesi di ospitalità temporanea (senza acquisizione di residenza), di coabitazione (con acquisizione di residenza) o di ampliamento.

2. L'ospitalità/coabitazione/ampliamento nei confronti di una persona in possesso di cittadinanza extracomunitaria è ammissibile esclusivamente in presenza di regolare titolo di soggiorno. Il possesso di tale titolo deve essere documentato al Soggetto gestore, al quale devono altresì essere forniti, per tutta la durata dell'ospitalità/coabitazione, tutti gli aggiornamenti in merito.

3. Il rientro nell'alloggio e.r.p. di un componente del nucleo assegnatario originario, precedentemente allontanatosi, è assoggettato alle disposizioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 65

OSPITALITÀ TEMPORANEA E COABITAZIONE

1. Gli istituti dell'ospitalità temporanea e della coabitazione si configurano qualora l'ingresso nell'alloggio e.r.p. da parte del soggetto terzo avvenga per un periodo superiore ai 30 giorni e non

comportano una modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono titolo al subentro nell'assegnazione.

2. È fatto obbligo all'assegnatario comunicare preventivamente al Soggetto gestore l'ingresso nell'alloggio delle persone di cui al precedente comma, al fine di ottenere la formale autorizzazione del Soggetto medesimo. Qualora l'assegnatario non abbia provveduto alla comunicazione, il Soggetto gestore che rilevi la presenza di un soggetto terzo convoca l'assegnatario per la regolarizzazione dell'ospite/coabitante.

3. In mancanza di autorizzazione del Soggetto gestore l'ospitalità temporanea e la coabitazione costituiscono parziale cessione dell'alloggio e comportano la decadenza di cui all'art. 30 – 1° comma - lettera a) della Legge Regionale.

4. Il Soggetto gestore non procede ad accertare, nei confronti dell'ospite/coabitante, il possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio di cui all'art. 15 della Legge Regionale.

5. Nel caso della coabitazione i redditi degli ospiti, valutati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 concorrono al calcolo del canone di locazione, con decorrenza dal mese successivo all'effettivo ingresso, anche qualora lo stesso sia stato rilevato successivamente dal Soggetto gestore.

6. Nel caso dell'ospitalità temporanea al canone di locazione applicato all'assegnatario viene aggiunta un'indennità mensile per ciascun ospite, stabilita dalla Conferenza degli Enti, a decorrere dal mese successivo all'effettivo ingresso dell'ospite e per tutta la durata dell'ospitalità.

7. Se il coabitante fornisce servizi di assistenza ad un componente del nucleo familiare assegnatario e dimora nell'alloggio per poter erogare dette prestazioni, le somme elargite a titolo di corrispettivo per tali servizi, qualora venga prodotto al Soggetto gestore regolare contratto di prestazione d'opera, non sono considerate ai fini del calcolo del canone di locazione.

8. Della presenza degli ospiti/coabitanti va comunque tenuto conto, ove rilevi, ai fini della determinazione degli oneri accessori.

9. L'ospitalità temporanea e la coabitazione possono avere di regola la durata massima di diciotto mesi, rinnovata tacitamente ed automaticamente per periodi di pari durata, salvo provvedimento di diniego espresso e motivato adottato dall'Unione dei Comuni.

Tale provvedimento di diniego può essere emesso qualora ricorra una delle sotto indicate circostanze:

- in costanza di comprovate criticità socio-relazionali all'interno del nucleo assegnatario o nei rapporti tra questo e il vicinato determinatesi a seguito della presenza dell'ospite;
- in presenza di criticità di natura socio-sanitaria o correlate alla condizione di igienicità dell'alloggio;

- qualora ricorrano altre gravi problematiche connesse con la coabitazione rilevate dai Servizi Sociali.

ARTICOLO 66

AMPLIAMENTO

1. L'istituto dell'ampliamento comporta la modifica della composizione del nucleo assegnatario originario e costituisce, in capo al soggetto in ampliamento, titolo al subentro nell'assegnazione dell'alloggio come indicato all'art. 63.
2. L'ampliamento del nucleo originario deve essere autorizzato, di norma preventivamente, dal Soggetto gestore, previa verifica del mantenimento dei requisiti di permanenza di cui all'art. 15 della Legge Regionale, e può avvenire per matrimonio, stabile convivenza instaurata per le motivazioni di cui al comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale (convivenza more uxorio e convivenza tra persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale), nascita, ricongiungimento di figli, adozioni e affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, nonché per accoglienza nell'alloggio di ascendenti o affini in linea ascendente, purché ultrasessantacinquenni o con grado di invalidità accertata pari o superiore al 66%.
3. L'ampliamento di cui al precedente comma 2, ad eccezione dell'ipotesi di stabile convivenza instaurata per le motivazioni di cui al comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale, qualora autorizzato o autorizzabile, ha effetti immediati.
4. L'ampliamento per stabile convivenza di cui al comma 4 dell'art. 24 della Legge Regionale ha effetto trascorsi 4 anni dalla data di comunicazione da parte dell'assegnatario, e comporta la modifica del nucleo assegnatario originario, previa acquisizione da parte del Soggetto gestore del nulla osta del competente Servizio dell'Unione dei Comuni e verifica:
 - del possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio di cui all'art. 15 della Legge Regionale;
 - del rispetto delle norme contenute negli artt. 52 e 53;
 - dell'assenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori;
 - della continuità e stabilità della convivenza per un periodo di 4 anni, accertata periodicamente dal competente Servizio dell'Unione dei Comuni attraverso la Polizia Municipale;
 - del rispetto degli standard abitativi di cui all'art. 44 con riferimento alla presenza nell'alloggio del componente in ampliamento.
5. Qualora, a seguito delle verifiche di cui ai commi 2 e 4 non si accerti la presenza delle condizioni richieste, il Soggetto gestore non autorizza l'ampliamento bensì la coabitazione di cui all'art. 65 ad eccezione dell'ampliamento a seguito di matrimonio. In questo caso, qualora si

accerti la perdita dei requisiti di permanenza di cui all'art. 15 della Legge Regionale, non può essere autorizzata la coabitazione e si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge Regionale.

6. L'ampliamento per stabile convivenza non può essere richiesto se non sono trascorsi almeno tre anni dall'assegnazione dell'alloggio né se tale assegnazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 46 (assegnazioni in deroga) data la natura temporanea della stessa. Eventuali comunicazioni presentate in tal senso verranno valutate come comunicazioni di ospitalità temporanea o coabitazione.

7. I redditi dei soggetti in ampliamento, valutati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., concorrono al calcolo del canone di locazione, con decorrenza dal mese successivo all'effettivo ingresso. Tali soggetti sono inoltre obbligati in solido con l'assegnatario al pagamento del canone di locazione ed oneri accessori.

8. Della presenza dei componenti in ampliamento va inoltre tenuto conto, ove rilevi, ai fini della determinazione degli oneri accessori.

ARTICOLO 67

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Nel caso di ospitalità, coabitazione o ampliamento riferite a cittadino extracomunitario, l'assegnatario è tenuto ad effettuare, entro 48 ore, la comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998 e ss. mm. e ii., trasmettendone copia al Soggetto gestore unitamente a tutta la documentazione attestante la regolarità del soggiorno del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale.

TITOLO II

MISURE PER L'EMERGENZA ABITATIVA

ARTICOLO 68

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA

1. I Centri di Prima Accoglienza (c.p.a.) sono alloggi, di norma ammobiliati, di proprietà dei Comuni costituenti l'Unione, appositamente conferiti ai Servizi Sociali dell'Unione, destinati al soddisfacimento temporaneo di esigenze abitative immediate ed urgenti di nuclei familiari e/o a singoli in carico ai Servizi Sociali.
2. La gestione è garantita dall'Unione direttamente o mediante specifici accordi o convenzioni con organizzazioni non-profit.
3. Annualmente è aggiornato l'elenco dei c.p.a. disponibili all'accoglienza.

ARTICOLO 69

MODALITÀ DI ACCESSO E CONDIZIONI DI PERMANENZA

1. L'accesso ai Centri di Prima Accoglienza è disposto con specifico atto del Responsabile del procedimento, su indicazione dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso, nell'ambito della predisposizione del PAI di cui all'art. 18.
2. La permanenza nei c.p.a. è da considerarsi temporanea e di emergenza, con un limite temporale fissato in 9 (nove) mesi e possibilità di proroga al massimo per un ulteriore periodo di analoga durata nei casi di particolari situazioni di bisogno verificate dal Servizio Sociale.
3. Al momento dell'accesso ai c.p.a gli ospiti si impegnano, mediante sottoscrizione formale di apposito disciplinare e/o contratto per l'inserimento temporaneo nel Centro di accoglienza, ovvero di concessione amministrativa (per i centri di prima accoglienza a gestione diretta), al rispetto delle condizioni e regole di convivenza definite dal Servizio Sociale di concerto con l'organizzazioni non-profit che collabora alla gestione.

ARTICOLO 70

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

1. L'Unione dei Comuni o le organizzazioni non-profit si fanno carico del costo delle utenze relative a luce, acqua e gas e della manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria degli alloggi e degli impianti è in carico al Comune proprietario.

2. L'ospite del Centro di Accoglienza esonera l'Unione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto indipendente dall'Ente concedente.

Il Comune proprietario e/o l'Unione dei Comuni si riservano, altresì, il diritto alla rivalsa nei confronti degli ospiti in caso di danni causati da incuria o da utilizzo improprio degli impianti e della struttura.

3. Gli ospiti partecipano alla spesa mediante il versamento di una quota mensile quantificata secondo il principio di sostenibilità nell'ambito del PAI:

- valutando i redditi ed i proventi previsti dalla vigente normativa in materia di calcolo dell'ISEE;
- salvaguardando una quota di ISEE minima.

E' facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali debiti, per calcolare le risorse economiche disponibili, in considerazione della natura e consistenza degli stessi.

ARTICOLO 71

DECADENZA

1. L'ospite decade dall'accoglienza con effetto immediato, con conseguente allontanamento dal centro di accoglienza, qualora non rispetti quanto disposto nel presente titolo, nel PAI e nel disciplinare/concessione amministrativa/contratto per l'inserimento temporaneo nel Centro di accoglienza.

2. L'allontanamento dal Centro di Prima Accoglienza è disposto dal Dirigente del Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni.

ARTICOLO 72

RINVIO

1. Per quanto non disposto dal presente titolo si rinvia agli aspetti gestionali definiti per ciascuna struttura dal Servizio Sociale di concerto con l'organizzazione non-profit che collabora alla gestione.

ARTICOLO 73

ALTRE MISURE PER L'EMERGENZA ABITATIVA

1. L'Unione dei Comuni definisce specifici accordi con ASP Cesena - Valle del Savio e Fondazione per lo Sviluppo e la Promozione di contratti di locazione abitativi ONLUS (Fondaffitto) per introdurre ulteriori misure per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa.
2. All'accesso a tali misure si applicano le disposizioni del presente titolo.